



COMUNE DI PIETRELcina

Provincia di Benevento



P IANO U RBANISTICO C OMUNALE

(art.23 Legge Regione Campania del 22 dicembre 2004 n.16)



Progettazione:

Giuseppe Iadarola, architetto

Staff tecnico:

arch. Nicola Esposito

arch. Iolanda Masone

arch. Nicola Piacquadio

arch. Giuseppe Scocca

Valutazione Ambientale Strategica:

arch. Saverio Parrella

Zonizzazione Acustica:

arch. Giovanni Centrella

Ufficio di Piano:

ing. Carmine Crafa (R.U.P.)

Ufficio V.A.S.:

dott.ssa Maria Luisa Volpe (R.U.P.)

Analisi e studi agronomici:

dott. agr. Maurizio Murolo

Analisi e studi geologici:

dott. geol. Giuseppe Piacquadio

Studi archeologici preliminari:

dott. Giandomenico Ponticelli

dott. Salvatore Scognamiglio

PARTE STRUTTURALE E PROGRAMMATICA



NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Versione con le modifiche operate a seguito delle prescrizioni
dell'ASL di Benevento e del Genio Civile di Benevento

TAV. 2

settembre 2016

Il Sindaco
Domenico Masone

L'Assessore all'Urbanistica
Michele Iadanza

Comune di Pietrelcina

PROVINCIA DI BENEVENTO



PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

In rosso le modifiche operate a seguito delle prescrizioni dell'ASL di Benevento (prot.0063589 del 02.05.2016 e prot.133593 del 22.09.2016) e del Genio Civile di Benevento (prot. 516105 del 27.07.2016)

Settembre 2016



[...] Sorge nell'ampia campagna un colle sopra il quale sta la maggior parte della città, ma arrivano i suoi giri molto spazio fuor dalle radici del monte, il quale è tanto, che la città fa due miglia di diametro e più, e viene ad essere sette miglia di circolo, [...]".

Tommaso Campanella, La città del Sole



SINDACO DI PIETRELCINA: Domenico Masone.
ASSESSORE ALL'URBANISTICA: Michele Iadanza.

R.U.P. UFFICIO DI PIANO: ing. Carmine Crafa.
R.U.P. UFFICIO VAS: dott. ssa Maria Luisa Volpe.

PIANO URBANISTICO COMUNALE: arch. Giuseppe Iadarola.

STAFF TECNICO
 arch. Nicola Esposito
 arch. Iolanda Masone
 arch. Nicola Piacquadio
 arch. Giuseppe Scocca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: arch. Saverio Parrella.

GEOLOGIA: dott. geol. Giuseppe Piacquadio

USO AGRICOLO DEL SUOLO: dott. agr.-Maurizio Murolo

ZONIZZAZIONE ACUSTICA: arch. Giovanni Centrella

ARCHEOLOGIA: dott. Giandomenico Ponticelli
 dott. Salvatore Scognamillo

DISPOSIZIONI GENERALI.	5
Art.1 Articolazione del PUC ed elaborati.	5
Art.2 Trasformazioni del territorio.	11
Art.3 Misure di salvaguardia.	12
Art.4 Indici urbanistici.	13
Art.5 Definizioni e parametri edilizi.	13
Art.6 Destinazioni d'uso e categorie di intervento.	13
Art.7 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici.	14
Art.8 Deroghe.	14
Art.9 Abusi edilizi.	15
 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI STRUTTURALI.	 16
Art.10 Sistema ambientale.	16
Art.11 Aree naturali protette e regime vincolistico.	17
Art.12 Aree di interesse archeologico e dei bb.cc.	19
Art.13 Unità di Paesaggio.	19
Art.14 Il sistema dei parchi comunali extra urbani.	22
Art.15 Rete Ecologica Comunale (REC).	24
Art.16 Fasce di rispetto.	33
Art.17 Vincolo Idrogeologico.	35
Art.18 Aree a pericolosità geologica e NTA AdB Liri-Garigliano-Volturno.	35
Art.19 Sistema Insediativo e sviluppo turistico.	45
Art.20 Sentieristica comunale.	49
 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE (COMPONENTE OPERATIVA).	 51
Art.21 Fabbisogno insediativo.	51
Art.22 Disciplina d'uso del territorio comunale – Zone Territoriali Omogenee.	51
Art.23 ZTO A "Tessuto insediativo di interesse storico ambientale".	52
Art.24 ZTO B1 "Tessuto residenziale consolidato e saturo da riqualificare".	54
Art.25 ZTO B2 "Tessuto residenziale di completamento".	57
Art.26 ZTO B3 "Tessuto residenziale compatibile con le attività produttivo-artigianali".	61
Art.27 ZTO C "Tessuto residenziale di espansione per edilizia sociale".	64
Art.28 ZTO CoA "Tessuto commerciale e alberghiero in ambito urbano".	67

Art.29 ZTO Ct "Area di sviluppo turistico a edilizia estensiva".	69
Art.30 ZTO D1 "Area PIP".	72
Art.31 ZTO D2 "Tessuto produttivo commerciale e turistico-alberghiero".	73
Art.32 ZTO D3 "Impianti tecnologici di interesse locale".	75
Art.33 ZTO D4 "Aree per impianti di distribuzione di carburanti".	77
Art.34 ZTO E1 "Territorio Agricolo Rurale e Aperto".	79
Art.35 ZTO E2 "Aree di pregio naturalistico e della Rete Ecologica Comunale".	84
Art.36 ZTO E3 "Aree di pregio ambientale e parchi extra urbani".	85
Art.37 ZTO F1 "Standard - Istruzione".	90
Art.38 ZTO F2a "Attrezzature religiose".	92
Art.39 ZTO F2b "Attrezzature comuni".	93
Art.40 ZTO F3 "Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport".	95
Art.41 ZTO F4 "Standard - Parcheggi".	97
Art.42 ZTO G1 "Borgo dello Spirito di Piana Romana".	100
Art.43 ZTO G2 "Area di tutela del Borgo dello Spirito".	103
Art.44 ZTO H "Attrezzature cimiteriali".	103
Art.45 ZTO S "Attrezzature private per lo sport".	104
Art.46 Sistema della mobilità e delle infrastrutture.	104
Art.47 Direttive per la realizzazione di parcheggi.	108
Art.48 Aree riservate in caso di calamità naturali.	110
Art.49 Atti di Programmazione degli interventi e priorità.	111
Art.50 Prescrizioni Genio Civile di Benevento.	112
Art.51 Prescrizioni ASL di Benevento.	112

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.1 Articolazione del PUC ed elaborati.

1. Il Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) di Pietrelcina articola il proprio contenuto secondo il dettato della Legge Regione Campania n.16 del 22 dicembre 2004 (Norme sul Governo del Territorio) e s.m.i., vale a dire in disposizioni strutturali, valide a tempo indeterminato, in disposizioni programmatiche con validità quinquennale e in Atti di Programmazione degli Interventi (di seguito API). Esso è coerente con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento (di seguito PTCP), approvato con Delibera di C.P. n.27 del 26.07.2012 e con Delibera di Giunta Regionale n.596 del 19.10.2012 (BURC n.68 del 29 ottobre 2012), e con il Piano Territoriale Regionale (di seguito PTR), approvato con Legge Regione Campania n.13 del 13 ottobre 2008.
2. Le previsioni del PUC si attuano all'intero territorio comunale di Pietrelcina.
3. Le Disposizioni strutturali del PUC si compongono di due elementi: "Parte strutturale - Quadro Conoscitivo-interpretativo" e "Parte Strutturale - Quadro Strategico", e riguardano:
 - gli obiettivi e gli indirizzi di attuazione da perseguire nel governo del territorio;
 - la individuazione dei distinti elementi territoriali;
 - le trasformazioni ammissibili, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali e di quelle di sviluppo;
 - i criteri per la valutazione degli effetti ambientali;
 - le aree non suscettive di trasformazione e quelle trasformabili nel rispetto dei vincoli o delle limitazioni per la tutela dei beni paesaggistico-ambientali e di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici, in particolare per quanto concerne l'assetto geologico e geomorfologico;
 - la tutela e la valorizzazione compatibile del centro storico e del

- patrimonio culturale, archeologico, etnografico;
 - la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso la classificazione delle aree agricole;
 - le modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione dei servizi per le centralità urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale;
 - i criteri del calcolo del fabbisogno insediativo.
4. Le Disposizioni programmatiche del PUC (denominate anche "Componente operativa"), con validità quinquennale, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, hanno ad oggetto:
- il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti nell'arco di un tempo determinato;
 - il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionale e regionale sugli standard, documentandone la realizzabilità nell'ambito delle aree individuate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC;
 - la definizione dei criteri di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione e alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali;
 - la promozione della architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.
5. Le presenti Norme Tecniche d'Attuazione (di seguito NTA) fissano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del PUC di Pietrelcina attraverso un articolato normativo che riguarda sia la Parte Strutturale che quella Programmatica, ai sensi della Legge Regione Campania n.16 del 22 dicembre 2004, e nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata e delle altre norme legislative vigenti di livello nazionale e regionale; in particolare, l'art.23, p.8, della sopra richiamata Legge regionale n.16/04 stabilisce che "Al PUC sono allegate le norme tecniche di attuazione - Nta -, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia".
6. Gli API determinano univocamente gli interventi pubblici e privati da

realizzare nell'arco di tre anni, in funzione delle priorità strategiche e di disponibilità finanziaria, avendo valore ed effetto del programma pluriennale di attuazione.

7. Il PUC è costituito dai seguenti elaborati:

Tavola	Titolo	Scala
1	Relazione	
2	Norme Tecniche d'Attuazione	
3	Atti di Programmazione degli Interventi: Relazione e Norme Tecniche d'Attuazione	
A) PARTE STRUTTURALE QUADRO CONOSCITIVO – INTERPRETATIVO.		
A1	Planimetria generale - Inquadramento territoriale	1/10.000
A2	Rete stradale e ferroviaria	1/10.000
A3.1	Elettrodotto e Metanodotto	1/10.000
A3.2	Rete fognaria	1/10.000
A3.3	Rete idrica	1/10.000
A4	Risorse paesaggistiche e ambientali	1/10.000
A4.1	Sistema delle aree di interesse e di rischio archeologico	1/10.000
A4.2	Carta archeologica generale delle evidenze	1/10.000
A4.3	Carta delle evidenze preistoriche e del primo periodo romano	1/10.000
A4.4	Carta delle evidenze del secondo periodo romano	1/10.000
A4.5	Carta delle evidenze medievali	1/10.000
A4.6	Carta delle evidenze postmedievali	1/10.000
A4.7	Relazione archeologica definitiva	
A5.1	Rischio paesaggistico e ambientale	1/10.000
A5.2	Autorità di Bacino L.G.V. – scenari di rischio	1/10.000
A5.3	Rischio idrogeologico	1/10.000
A5.4	Carta delle altimetrie	1/10.000
A5.5	Carta delle acclività	1/10.000
A6.1	Vincoli paesaggistici e ambientali	1/10.000
A7.1	Analisi del sistema insediativo storico	1/10.000
A7.2	Attuazione del P.R.G. vigente	1/10.000
A7.3	Evoluzione storica del centro abitato	1/2.000
A8	Distribuzione della popolazione	1/10.000

B) PARTE STRUTTURALE – QUADRO STRATEGICO.		
B1	Progetto Preliminare di Piano - Documento strategico	1/10.000
B2	Unità di paesaggio	1/10.000
B3a	Prescrizioni Sistema Ambientale del PTCP - area nord	1/5.000
B3b	Prescrizioni Sistema Ambientale del PTCP - area sud	1/5.000
B4a	Capisaldi del sistema ambientale - area nord	1/5.000
B4b	Capisaldi del sistema ambientale - area sud	1/5.000
B5a	Sistema insediativo - area nord	1/5.000
B5b	Sistema insediativo - area sud	1/5.000
B5.1a	Sistema insediativo: verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità geologica - area nord	1/5.000
B5.1b	Sistema insediativo: verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità geologica - area sud	1/5.000
B5.2a	Sistema insediativo: verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con il sistema vincolistico e ambientale - area nord	1/5.000
B5.2b	Sistema insediativo: verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con il sistema vincolistico e ambientale - area sud	1/5.000
B6a	Mobilità e Infrastrutture - area nord	1/5.000
B6b	Mobilità e Infrastrutture - area sud	1/5.000
C) PARTE PROGRAMMATICA		
C1a	Zone Territoriali Omogenee - area nord	1/5.000
C1b	Zone Territoriali Omogenee - area sud	1/5.000
C2	Zone Territoriali Omogenee – Centro Urbano	1/2.000

8. Al PUC sono allegati i seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

- Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC);
- Rapporto Ambientale Preliminare nell'ambito della procedura di VAS del presente PUC;
- Rapporto Ambientale nell'ambito della procedura di VAS del presente PUC;

- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale nell'ambito della procedura di VAS del presente PUC;

- Studio Geologico composto dai seguenti elaborati:

Parte I – Cartografia Tematica:

G1a-b Carta dell'ubicazione delle indagini scala 1:5.000;

G2 Carta dell'ubicazione delle indagini centro urbano scala 1:2.000;

G3a-b Carta geologica scala 1:5.000;

G3.1 Sezioni geologiche scala 1:5.000;

G4a-b Carta geomorfologica scala 1:5.000;

G5a-b Carta delle pendenze scala 1:5.000;

G6 Carta Altimetrica scala 1:10.000;

G7a-b Carta Idrogeologica scala 1:5.000;

G8a-b Carta della stabilità dei versanti scala 1:5.000;

G9a-b Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica scala 1:5.000;

G10a-b Carta di sintesi della pericolosità geologica scala 1:5.000.

Parte II – Parte relazionale:

G.a Relazione geologica.

Parte III – Parte indagini geognostiche, simiche e prove laboratorio:

G.b - Stratigrafie indagini geognostiche;

G.b1 - Log sondaggi non certificati;

G.b2 - Log Sondaggi Nuovo PRG;

G.b3 - Log Sondaggi Certificati;

G.b4 - Log Sondaggi profondi.

G.c - Prove di laboratorio; ;

G.c1 - prove di laboratorio non certificate parte I

G.c1 - prove di laboratorio non certificate parte II;

G.c2 - prove di laboratorio Nuovo PRG;

G.c3 - prove di laboratorio certificate.

G.d - Prove sismiche:

G.d1 - Prove sismiche a rifrazione;

G.d2 - Prove sismiche di tipo MASW;

G.d3 - Prove sismiche di tipo Down Hole.

- Studio Agronomico composto dai seguenti elaborati:

Relazione agronomica

- U.1a Carta d'uso agricolo e forestale;
 - U.1a Carta d'uso agricolo e forestale;
 - U.2a Carta del valore agronomico dei suoli;
 - U.2b Carta del valore agronomico dei suoli;
 - U.3a Carta della biodiversità;
 - U.3b Carta della biodiversità;
 - U.4a Carta dell'ecocompatibilità d'uso del territorio;
 - U.4b Carta dell'ecocompatibilità d'uso del territorio;
 - U.5a Carta delle colture produttive;
 - U.5a Carta delle colture produttive;
 - U.6a Carta della capacità d'uso dei suoli;
 - U.6b Carta della capacità d'uso dei suoli.
- Zonizzazione acustica:
 - PZ1a Piano di zonizzazione acustica (scala 1/5.000);
 - PZ1b Piano di zonizzazione acustica (scala 1/5.000);
 - PZ2 Piano di zonizzazione acustica - Centro urbano (scala 1/2.000);
 - PZ3 Relazione;
 - PZ4 Regolamento.
9. E' allegato al presente PUC anche il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano", per le cui specifiche tecniche si rimanda al Regolamento Urbanistico e Edilizio Comunale (di seguito RUEC).
10. In caso di non perfetta corrispondenza tra tavole in scala diversa, fa testo quella di maggiore dettaglio.
11. Nella eventualità di disposizioni contrastanti fra elaborati diversi del PUC, prevalgono le disposizioni delle presenti NTA rispetto alle indicazioni delle Relazioni e/o degli allegati e delle tavole.
12. Le definizioni e le prescrizioni contenute nelle presenti norme sono coerenti con le prescrizioni contenute nel RUEC.
13. Le definizioni e le prescrizioni contenute nelle presenti NTA relative a indici e parametri urbanistici, nonché quelle relative ai tipi di intervento sono riportate nelle presenti NTA e anche nel RUEC.

Art.2 Trasformazioni del territorio.

1. Le attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale partecipano agli oneri ad esse relative, e l'esecuzione delle opere, in coerenza con la zonizzazione di cui alla parte programmatica, è subordinata al relativo titolo abilitativo: "Permesso di Costruire" (di seguito PC) e/o a "Denuncia di Inizio Attività" (di seguito DIA) e/o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA), e/o a Certificazione di Inizio Lavori Asseverata (di seguito CILA), e/o a Certificazione di Inizio Lavori (di seguito CIL), secondo quanto stabilito dalle vigenti norme (DPR n.380/2001 e s.m.i. - Testo Unico per l'Edilizia) e può essere effettuato sia da operatori pubblici sia da privati.
2. Il PUC si attua, secondo la disciplina delle singole zone omogenee di cui alla Parte programmatica delle presenti NTA, mediante la formazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di cui all'art.26 della L.R. Campania n.16/2004, sia di iniziativa pubblica che privata, nonché mediante interventi edilizi diretti e Piani specifici di settore, così come definiti dalla disciplina urbanistica vigente.
3. I PUA sono: i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n.1150, anche con valore di recupero; i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n.167; i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.865, articolo 27; i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179, articolo 17, e alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n.3, e 18 ottobre 2002 n.26; i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978 n.457; i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493; detti PUA sono disciplinati dalla Legge Regione Campania n.16/2004 e s.m.i., nonché dal suo Regolamento n.5/2011 e s.m.i., dal presente PUC, dagli API e dal RUEC e possono essere redatti dall'Amministrazione Comunale, dalla Società Territoriali Urbanistiche (di seguito STU) e dai proprietari, nei casi previsti dalla normativa vigente o nei casi in cui il Comune sia inadempiente rispetto ai termini previsti dagli API, a condizione che il PUA stesso non sia subordinato all'acquisto di immobili da parte del

Comune; la proposta di PUA può essere formulata dai proprietari aventi almeno il 51% del valore dell'area di progetto; il Comune può sostituirsi ai privati in caso di inadempienza di questi rispetto ai termini stabiliti dagli API e può su questi rivalersi per le spese sostenute; il Comune deve sostituirsi nella redazione dei PUA in caso di rigetto delle proposte formulate dai privati; essi dovranno essere corredati dallo studio geosismico di cui alla normativa vigente, quindi, redatti sulla scorta di indagini geologico-tecniche a scala di maggior dettaglio, tese a verificare l'idoneità dei singoli ambiti d'intervento per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

4. I Piani urbanistici di settore sono: Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo commerciale (L.R. n. 1/2000); Piano energetico comunale; Piano del Colore dell'intero agglomerato urbano (L.R.26/02); Piano del Colore per l'Edilizia storica (L.R.26/02); Piano Illuminotecnico Comunale per la valorizzazione del Centro Storico (L.R. n.10/02); Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L. n.122/89); Piano del Verde; Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LL.PP. (G.U. n.58 dell'11/03/1999); Piano di protezione civile comunale; nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.
5. Il PUC conferma i PUA d'iniziativa pubblica e privata vigenti alla data di entrata in vigore del presente PUC, con le dovute eccezioni evidenziate negli articoli delle presenti norme tecniche d'attuazione; in particolare, il Piano di Recupero (approvato con Delibera di G.C. n.7 del 30.01.2006 e Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2006) deve essere considerato un allegato del presente PUC e, pertanto, le sue norme tecniche d'attuazione restano vigenti fino all'approvazione di un nuovo PUA con valenza di Piano di Recupero.

Art.3 Misure di salvaguardia.

1. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di Permesso di Costruire e/o di altre procedure semplificate quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del presente

PUC dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente PUC e fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla data di adozione, al fine di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il PUC adottato e non ancora approvato.

Art.4 Indici urbanistici.

1. Le NTA e il RUEC regolano l'attività edilizia, stabiliscono le definizioni, i significati e le modalità di applicazione degli indici urbanistici alcuni dei quali utilizzati nelle presenti NTA con le abbreviazioni riportate nell'art.4 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

Art.5 Definizioni e parametri edilizi.

1. Le NTA e il RUEC regolano l'attività edilizia, stabiliscono le definizioni, i significati e le modalità di applicazione dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nelle presenti NTA con le abbreviazioni riportate nell'art.5 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

Art.6 Destinazioni d'uso e categorie di intervento.

1. Le destinazioni d'uso ammesse sono liberamente insediabili fatte salve le limitazioni riportate per ciascuna ZTO negli articoli della Parte Programmatica e quelle relative ai siti contaminati.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie è sempre ammesso, valendo il principio dell'indifferenza funzionale delle quote esistenti di superficie edificata.
3. Viene fatto salvo quanto stabilito nei rispettivi permessi di costruire rilasciati prima dell'approvazione del presente PUC; nel periodo di efficacia di tali titoli abilitativi sono consentite le varianti progettuali di cui all'art.22, c.2. del DPR n.380/2001.
4. Gli interventi edilizi si dividono in due categorie generali: interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e interventi di

trasformazione attraverso nuove costruzioni, come specificati nell'art.6 del RUEC, in coerenza con quanto prescritto dall'art.3 del T.U. Edilizia (DPR n.380/2001 e s.m.i.); essi sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; Restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica; altri interventi edilizi come previsti nella normativa vigente.

Art.7 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici.

1. Le opere di urbanizzazione si dividono in opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo il dettato della normativa vigente e, in particolare, della Legge 29.09.1964 n.847.
2. Gli standard urbanistici sono regolamentati dal D.M. 1444/68 e dalla Legge Regione Campania n.14 del 20.03.1982 "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all' esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica".

Art.8 Deroghe.

1. Il PC in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

Art.9 Abusi edilizi.

1. Gli edifici che presentano anche parte della volumetria in assenza di titolo abilitativo e che dovessero risultare non sanabili, nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica vigenti, saranno acquisiti al patrimonio comunale e per essi si procederà ai sensi dell'art.31, c.5, del DPR n.380/2001.
2. Gli edifici e i relativi lotti che hanno conseguito sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e s.m.i., devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso consolidata dall'atto di sanatoria.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI STRUTTURALI.

Art.10 Sistema ambientale.

1. Il PUC di Pietrelcina delinea le strategie del Sistema Ambientale per procedere in un ulteriore approfondimento rispetto alle reti ecologiche di livello regionale e provinciale, e quindi procedere nella definizione della Rete Ecologica Comunale (di seguito REC) per assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche sul territorio e per determinare contestualmente delle condizioni favorevoli di sviluppo economico che siano strettamente legate alla tutela e gestione di tale REC.
2. Il PUC di Pietrelcina è interamente strutturato intorno ai "Corridoi ecologici", individuati in sede di PTCP e in sede del presente PUC, alle vie naturalistiche che li mettono in comunicazione tra loro e con le restanti aree di pregio ambientale (aree boscate e sentieri naturalistici), e alle emergenze insediative del Centro storico. Questi, come detto, possono essere considerati i capisaldi del sistema ambientale da cui si diramano i tentacoli della Rete Ecologica (costituiti dai fiumi, torrenti e valloni perimetrati nelle tavole di PUC) che hanno la funzione di interconnettere i succitati capisaldi con le restanti emergenze ambientali (crinali, punti panoramici, sentieri ecc.). La REC penetra attraverso i suoi tentacoli fino all'interno del centro abitato con lo specifico intento di interconnettere le emergenze paesaggistiche con i centri abitati.
3. Il PUC di Pietrelcina non contempla la possibilità di eseguire sul proprio territorio comunale trivellazioni per la ricerca di idrocarburi o altre fonti energetiche, esprimendo la assoluta contrarietà alla politica energetica basata sulla ricerca dei fossili; inoltre non prevede l'insediamento di impianti eolici.
4. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici da installare al suolo, fatto salvo quanto statuito dalla normativa vigente, si considerano non idonee le seguenti aree:
 - il centro urbano;
 - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque

pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, rientranti tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- gli altri torrenti, fossi e valloni, per una fascia di 50 metri ciascuna;
- i territori coperti da foreste e da boschi perimetrati a norma delle leggi della Regione Campania n.11/96 e n.5/99, tutelati per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, come sistematicamente aggiornati dagli uffici tecnici preposti di livello comunale e sovracomunale e per il periodo di vincolo;
- le aree gravate da usi civici ai sensi della legge 16.06.1927 n.1766;
- le aree di cui alle ZTO "E2" e "E3", descritte nei successivi artt.35 e 36;
- le strade provinciali con una fascia di protezione superiore o uguale a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti;
- le strade comunali con una fascia di protezione superiore o uguale a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti;
- lungo le linee di adduzione dell'energia elettrica per una fascia di m 30;
- aree aventi un distinguibile valore con colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "serre di produzione", seminativi di 1^a e 2^a classe, ecc." (detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella specifica materia).

Art.11 Aree naturali protette e regime vincolistico.

1. Il regime vincolistico riguarda porzioni di territorio protette a vario titolo da normativa di livello comunitario, nazionale e regionale, facendo riferimento alle diverse tipologie di area naturale protetta (parchi, siti Bioitaly, laghi e fiumi tutelati), tenuto conto della loro estensione rispetto all'intero territorio comunale.
2. Sul territorio comunale non vi sono aree protette di "livello comunitario" (siti Bioitaly).

3. Le aree naturali protette e il regime vincolistico di "livello nazionale" sono cartografati nella tavola "A6.1" (in scala 1/10.000) e descritti nel paragrafo 2.3.2 della "Relazione", in cui sono evidenziate:
 - le aree "tutelate per legge ai sensi degli artt.136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
 - le fasce fluviali di inedificabilità ai sensi della L.R. Campania n.14 del 20-03-1982 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all' esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell' art. 1 - II comma - della legge regionale 1^o settembre 1981, n. 65).
4. In ogni caso negli ambiti individuati dall'art.142 del D.Lgs.n.42/2004 valgono le norme del successivo articolo 146 del citato Decreto.
5. Sono da considerare aree protette di "livello regionale" quelle definite in sede di PTR nell'ambito del "Rete Ecologica Regionale"; in riferimento a tale quadro di riferimento, nell'area di studio insiste il "Corridoio Ecologico del Tammaro" con la relativa fascia di protezione di 1.000 metri per lato; negli elaborati grafici di PUC non si è tenuto conto di tale fascia, in quanto occupa gran parte del territorio comunale; per la fascia di protezione di 1000 metri dalla sponda dei fiumi principali, l'obiettivo è rappresentato dalla salvaguardia del serbatoio idrico sotterraneo, per cui sono favoriti interventi di protezione, valorizzazione e recupero delle sorgenti, attività di controllo degli scarichi civili e industriali con monitoraggio e conseguente adeguamento degli impianti di depurazione.
6. Sono da considerare aree protette di "livello provinciale" quelle perimetrate dal PTCP nel "Sistema Ambientale e naturalistico", e ridisegnate in sede di PUC, ai sensi degli artt.13 e 22 del PTCP, nelle tavole in scala 1/5.000 "B3a" e "B3b" quali:
 - il "Corridoio ecologico di livello regionale del Tammaro" (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda),
 - i "Corridoi ecologici di livello locale" del vallone Acquafredda, detto anche Pianvallone o Vadopilone, del torrente Toppo le Brece, detto anche D'Isca Rotonda, e del vallone Paratola, detto anche Vallenelle (fascia di almeno metri 50 per lato, dalla sponda), nonché le relative "Fasce di protezione dei corridoi ecologici".

Art.12 Aree di interesse archeologico e dei bb.cc.

1. Il PUC nella tavola "A4.1", in scala 1/10.000, individua con campitura rossa reticolata le "aree archeologiche vincolate ai sensi delle vigenti normative bb.cc.", con campitura rossa le "aree di rischio archeologico indagate scientificamente" e con campitura gialla le "aree di interesse con segnalazione di elementi archeologici non localizzabili con esattezza";
2. La tavola "A4.2", in scala 1/10.000, individua tutte le evidenze presenti sul territorio censite sia attraverso il metodo bibliografico, sia archivistico, sia attraverso l'analisi integrata fotografica/cartografica che infine, attraverso survey di campo;
3. Le tavole da "A4.3" ad "A4.6" in scala 1/10.000 individuano le evidenze presenti sul territorio censite sia attraverso il metodo bibliografico, sia archivistico, sia attraverso l'analisi integrata fotografica/cartografica che infine, attraverso survey di campo e suddivise per periodo cronologico;
4. La tavola "A4.7" relaziona su criteri, metodologie, analisi sul campo e scelte progettuali e propone una ricostruzione storico-archeologica sullo sviluppo dei luoghi.
5. Per le "aree archeologiche vincolate ai sensi delle vigenti normative bb.cc." non sono ammessi interventi di attività edilizia o urbanistica, né conservativi, né inerenti nuove cubature, né attinenti cambi di destinazione ed utilizzo.
6. Per le "aree di rischio archeologico indagate scientificamente" qualunque intervento e/o attività edilizia o urbanistica deve essere preceduta dal parere della competente Soprintendenza;
7. Per le "aree di interesse con segnalazione di elementi archeologici non localizzabili con esattezza" qualunque intervento e/o attività edilizia o urbanistica deve essere preceduta da una lettera di inizio lavori da trasmettere alla competente soprintendenza almeno 10 giorni prima del reale inizio dei lavori.

Art.13 Unità di Paesaggio.

1. Il PUC provvede alla definizione delle Unità di Paesaggio, in coerenza con le indicazioni del PTCP.

2. Le Unità di Paesaggio sono rappresentate nella tavola "B2" (in scala 1/10.000); esse rappresentano il contributo comunale per la definizione del Piano Paesaggistico Provinciale e Regionale e orientano precisamente le scelte di destinazione d'uso del territorio relativamente alla zonizzazione e alla Parte Programmatica del PUC.

3. Le Unità di Paesaggio (UP) sono di seguito descritte:

Unità di paesaggio n.1 - rientrante nella UP 2 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come "Paesaggio agrario eterogeneo (D)": distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea nell'area baricentrica del territorio comunale di Pietrelcina, occupato interamente da insediamenti urbani consolidati caratterizzanti il centro abitato di Pietrelcina, lambito a sud dal torrente Acquafredda.

Unità di paesaggio n.2 - rientrante nella UP 1 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come Paesaggio agrario omogeneo (C): distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea, a ovest del centro abitato di Pietrelcina con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da poche formazioni forestali piuttosto ampie, molte biocenosi legnose autoctone residuali minori; caratterizzato da rari e sparsi insediamenti rurali e da una fitta teoria di torrenti e valloni.

Unità di paesaggio n.3 - - rientrante nella UP 1 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come Paesaggio agrario omogeneo (C): piccolo distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea, a ovest del centro abitato di Pietrelcina e al confine con il territorio di Pesco Sannita, con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da poche formazioni forestali piuttosto ampie, molte biocenosi legnose autoctone residuali minori; caratterizzato da rari e sparsi insediamenti rurali e dall'area di crinale del bosco di Toppa Barrata a circa 550 metri s.l.m.

Unità di paesaggio n.4 - rientrante nella UP 2 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come "Paesaggio agrario eterogeneo (D)": distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea a nord del centro abitato di Pietrelcina; delimitato a ovest dal territorio di Pesco Sannita e a nord-est da quello di Pago Veiano; lambito dall'alveo del fiume Tammaro e caratterizzato dall'area di pregio ambientale di Piana

Romana, con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da poche formazioni forestali piuttosto ampie, molte biocenosi legnose autoctone residuali minori, scarsi insediamenti rurali e una discreta quantità di insediamenti turistico-religiosi.

Unità di paesaggio n.5 - rientrante nella UP 57 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come "Paesaggio agrario eterogeneo (D)": colline medie marnoso-argillose dell'alto Tammaro con seminativi dominanti con piccoli frammenti di boschi residuali autoctoni, boschi idrofili lungo i corsi d'acqua e scarsi insediamenti di origine rurale raggruppati nel piccolo centro abitato di San Gennaro, appartenente in quota residuale al comune di Pago Veiano;

Unità di paesaggio n.6 - rientrante nella UP 2 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come "Paesaggio agrario eterogeneo (D)": piccolo distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea, nell'estremo nord del territorio comunale, a confine con Pesco Sannita; caratterizzato dall'area di crinale di Sant'Andrea, a circa 550 metri s.l.m., con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da poche formazioni forestali piuttosto ampie, molte biocenosi legnose autoctone residuali minori, scarsi insediamenti rurali.

Unità di paesaggio n.7 - rientrante nella UP 57 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come "Paesaggio agrario eterogeneo (D)": colline medie marnoso-argillose dell'alto Tammaro con seminativi dominanti con piccoli frammenti di boschi residuali autoctoni, boschi idrofili lungo i corsi d'acqua, al confine con il territorio di Pago Veiano.

Unità di paesaggio n.8 - rientrante nella UP 9 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come Paesaggio a insediamento urbano diffuso in evoluzione (E): area meandriforme del fondovalle alluvionale e terrazzamenti fluviali del fiume Tammaro a matrice agraria dominata dai seminativi irrigui, poche colture permanenti, ripisilve discontinue a sviluppo longitudinale, piccoli boschi termofili residuali in posizione perimetrale e rarissimi insediamenti rurali; attraversata dalla strada provinciale in corso di realizzazione soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico, al confine con il comune di Paduli.

Unità di paesaggio n.9 - rientrante nella UP 9 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come Paesaggio a insediamento urbano diffuso in

evoluzione (E): area meandriforme del fondovalle alluvionale e terrazzamenti fluviali del fiume Tammaro a matrice agraria dominata dai seminativi irrigui, poche colture permanenti, ripisilve discontinue a sviluppo longitudinale, piccoli boschi termofili residuali in posizione perimetrale; attraversata dalla strada provinciale in corso di realizzazione soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico, al confine con il comune di Paduli a est e a ridosso del centro abitato di Pietrelcina a nord-ovest, con debole presenza antropica e aree caratterizzate da alta naturalità e biodiversità.

Unità di paesaggio n.10 - rientrante nella UP 1 ex artt.105 e 106 NTA del PTCP, classificata come Paesaggio agrario omogeneo (C): distretto geografico delle colline marnoso-argillose a fisiografia omogenea, a sud del centro abitato di Pietrelcina e al confine con il territorio di Benevento, con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da poche formazioni forestali piuttosto ampie, molte biocenosi legnose autoctone residuali minori; caratterizzato da densi insediamenti urbani con destinazione d'uso anche produttiva e turistico-commerciale, e attraversata dalla linea ferroviaria BN-CB e dalla viabilità statale di collegamento con la città capoluogo.

Art.14 Il sistema dei parchi comunali extra urbani.

1. Il sistema di parchi del PUC è inteso come un generatore di cultura urbana, avente come filo conduttore la dimensione dello "spazio fiume" e quindi la Rete Ecologica Comunale (REC); i parchi presentano una vocazione differenziata, a seconda delle caratteristiche naturalistiche, geomorfologiche, dimensionali, ecc.; le aree rientranti nel perimetro dei parchi sono classificate nella Parte Programmatica del presente PUC come ZTO E3 [v. art.36] e individuate graficamente nelle tavole "B4a" e "B4b", nonché nella tavola "C1"; essi sono:
 - il "Parco fluviale-naturalistico del Tammaro";
 - l' "Area di crinale di Toppa Barrata";
 - il "Parco della frangia periurbana di Vadopilone".
2. In particolare, l'attuazione del Sistema dei parchi prevede la

riqualificazione della rete idrografica attualmente degradata e l'articolazione di un sistema verde costituito da diversi ecosistemi a vario grado di naturalità e qualità visiva, integrati tra loro; l'Amministrazione comunale individuerà nei prossimi API un edificio preesistente di proprietà comunale all'interno dei parchi o all'interno del perimetro urbano che sarà adibito a "Casa della Flora e della Fauna", dove istituire un Centro per l'educazione ambientale per la promozione di attività didattiche e formative, laboratori ed eventi che possano in vario modo avvicinare le persone alla natura; i parchi assolvono a funzioni educative e ricreative, che si svolgono negli spazi destinati ai visitatori e a funzioni scientifiche e di ricerca ove si studia la vita animale e vegetale dei territori dell'Italia meridionale; inoltre, vi si promuove la conservazione delle specie in pericolo di estinzione, facendole conoscere al grande pubblico, libere in natura, inserite in un contesto naturale che fa uso dello spazio a loro disposizione come supporto alle attività scientifiche e di ricerca; gli obiettivi del Sistema dei parchi comunali extraurbani sono:

- assicurare un supporto logistico, culturale e scientifico creando aree faunistiche che possano servire da aree di ricerca stabili;
- diffondere la conoscenza delle aree naturalistiche del Beneventano;
- sviluppare un turismo legato alla Natura;
- offrire ai *tour operator* la possibilità di proporre pacchetti turistici che consentano di visitare comodamente ed in maniera approfondita le peculiarità del territorio;
- sviluppare cooperative locali in grado di accogliere e gestire i visitatori;
- favorire lo sviluppo di un indotto locale che ruoti intorno al Sistema dei parchi comunali extra urbani.

3. All'interno delle aree parco si dovranno inoltre realizzare interventi finalizzati:

- alla conservazione del bosco, della macchia arborea, dei filari arbustivi e delle aree di rinnovamento spontaneo, nonché razionale utilizzazione dei seminativi e delle colture arboree;
- alla manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica;

- alla manutenzione e conservazione attiva dei suoli, sia sotto il profilo della stabilità che della tutela dall'erosione;
 - alla realizzazione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra la parte costruita e le aree coltivate o boscate circostanti;
 - al ripristino e riqualificazione dei rapporti funzionali tra il centro storico ed il sistema della Rete Ecologica Comunale, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e di crinale.
4. Il sistema di parchi urbani di Pietrelcina è coerente con la legge Regione Campania n.17/2003 e con la delibera di Giunta Regionale n.1532 dell'11 novembre 2005 (concernente le Linee Guida per l'istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale), e quindi fa suoi i principi, gli indirizzi e i metodi operativi con cui la Regione Campania, in linea con le più avanzate esperienze nazionali ed europee, ha deciso di perseguire l'istituzione di aree protette in ambito urbano al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire [v. § 6.2.1]:
- la difesa di un patrimonio ambientale di pregio e di ecosistemi di interesse regionale;
 - la valorizzazione delle aree agricole urbane;
 - il ripristino dell'identità storico-culturale;
 - il riequilibrio delle aree a rischio di degrado.

Art.15 Rete Ecologica Comunale (REC).

1. In coerenza con le strategie del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PUC di Pietrelcina individua i "capisaldi del sistema ambientale comunale" al fine di determinare e disegnare la "Rete Ecologica Comunale".
2. La Rete Ecologica Comunale è descritta nelle tavole in scala 1/5.000 "B3a" e B3b" laddove le prescrizioni del Sistema ambientale del PTCP vengono ridisegnate, a norma dell'art.13 delle NTA del PTCP, secondo i seguenti elementi:
 - corridoi ecologici regionali, provinciali e locali, come perimetrati dall'art.16 NTA del PTCP (Tav. B1.1 PTCP) - fascia di almeno m 300

- (Corridoio del Tammaro), fascia di almeno m 50 (Corridoio dell'Acquafredda, del Paratola e D'Isca Rotonda);
- area di confluenza fluviale dei Corridoi ecologici, artt.22 e 30 NTA del PTCP - raggio di m 300 dal punto di confluenza;
 - corsi d'acqua secondari, art.22 NTA del PTCP (Torrenti Acquafredda, Paratola e D'Isca Rotonda iscritti nell'elenco delle acque pubbliche);
 - corsi d'acqua secondari, art.22 NTA del PTCP (Torrenti, valloni e fossi non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche);
 - aree di crinale, art.32 NTA del PTCP, di Toppa Barrata, del Bosco di Sant'Andrea e di Piana Romana (il sistema dei crinali, secondo le disposizioni del PTCP, è finalizzato alla salvaguardia della configurazione e della connotazione paesistico-ambientale del territorio);
 - corridoi ecologici comunali (del Cantero, del San Maruccio, del Pantaniello e del Quadrielli), che presentano mediamente una fascia di 50 metri dall'alveo dei torrenti.
3. L'intero tracciato dei corridoi ecologici di Pietrelcina disegnato dal PUC presenta una superficie di ettari 366,69 e ha un regime normativo coincidente con l'art.17 del PTCP (recante Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "corridoi ecologici").
4. Dal punto di vista della tutela, sono da considerarsi alla stregua dei Corridoi ecologici le aree boscate, i prati, le aree a vegetazione boschiva e arbustiva, quelle percorse da incendi e tutte quelle a elevata naturalità e biodiversità.
5. Nelle aree rientranti nei corridoi ecologici e in quelle comunque descritte nei commi precedenti sono consentiti i seguenti interventi:
- a) ricostituzione degli ecosistemi fluviali:
 - a.1 potenziamento e/o ricostituzione della fascia ripariale;
 - a.2 rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, previa verifica delle condizioni di sicurezza e compatibilmente con le previsioni dei piani di bacino;
 - a.3 eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico lungo i corsi d'acqua (cave in alveo, delocalizzazione di aree o impianti industriali poste a meno di 200 metri dalla sponda, ecc.) e ripristino delle condizioni ambientali attraverso rimodellamento degli argini

naturali, piantumazione della vegetazione ripariale, eliminazione di scorie, ecc.;

a.4 miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.);

a.5 conservazione o ripristino del deflusso minimo vitale del corso d'acqua (verifica e controllo degli emungimenti; verifica delle concessioni; ecc.);

a.6 conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi fluviali (in particolare della fascia ripariale) ovvero realizzazione di interventi di minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili (causati da infrastrutture, impianti ed edifici non delocalizzabili, ecc.);

a.7 realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;

a.8 minimizzazione e/o compensazione degli impatti ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo (strutture di ponti, briglie, ecc.);

a.9 miglioramento e conservazione delle aree di confluenza fluviale (potenziamento vegetazione, restauro ambientale, ecc.).

b) attività agricole:

b.1 riduzione graduale delle aree coltivate lungo i corsi d'acqua per consentire la spontanea ricostituzione della fascia ripariale e/o interventi di restauro o ripristino ambientale;

b.2 divieto di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici rurali e loro annessi;

b.3 possibilità di eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo; gli interventi riguardano anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

c) attività industriali:

c.1 divieto di qualunque nuova edificazione di carattere industriale;

c.2 per le attività produttive preesistenti si prevede la riconversione o in alternativa va redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i

contenuti previsti dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per identificare gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali; tutti gli eventuali interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità sono oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati; in questo caso, il Comune garantirà la continuità del corridoio ecologico vietando nelle aree libere presenti la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti; eventuali riduzioni della profondità della fascia laterale di rispetto fluviale come individuata nel Ptcp per una profondità non superiore al 50% sarà compensata con l'inserimento in altro tratto della fascia di rispetto di territori agricoli o naturali di superficie pari ad almeno il triplo di quella svincolata.

d) infrastrutture viarie:

d.1 i progetti di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie non soggette a valutazioni di impatto ambientale (di seguito VIA) dovranno comunque tenere conto della presenza dei corridoi fluviali e prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali, in ogni caso garantendo adeguati varchi faunistici e piste pedonali e/o di trekking di interconnessione tra le aree di pregio naturalistico;

d.2 gli attraversamenti di strade e infrastrutture esistenti, laddove sia significativo l'impatto, dovranno essere sottoposti a interventi di recupero ambientale e di minimizzazione degli impatti prodotti, in ogni caso garantendo adeguati varchi faunistici e piste pedonali e/o di trekking di interconnessione tra le aree di pregio naturalistico;

e) infrastrutture tecnologiche interrato:

e.1 realizzazione di corridoi infrastrutturali (si intende una porzione lineare di territorio opportunamente dimensionata, all'interno della quale, preferibilmente in sotterraneo, siano concentrati i fasci delle reti tecnologiche di maggiore impatto e dimensione, quali rete gas, linee elettriche ecc.) per garantire la minima interferenza tra i corridoi naturalistici e quelli tecnologici ad elevato impatto; per le infrastrutture tecnologiche esistenti che attualmente attraversano il

territorio senza alcuna "regola", producendo notevoli impatti sull'ambiente e sulla popolazione, dovranno essere gradualmente dismesse e/o spostate negli appositi corridoi infrastrutturali che verranno individuati definitivamente in sede di Piano Energetico Provinciale;

f) attività di manutenzione dei fiumi:

f.1 tutti gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno prevedere tecniche di ingegneria naturalistica, salvo casi in cui tali tecniche non garantiscano la stabilità dei versanti e delle sponde;

f.2 non dovranno essere in alcun modo alterate le caratteristiche naturali delle fasce ripariali e della vegetazione spondale che potranno essere sottoposte – oltre che alle modifiche prescritte dai Piani di bacino – ai soli interventi di recupero/restauro ambientale.

6. Nelle aree rientranti nei corridoi ecologici descritti nei commi precedenti sono consentiti i seguenti usi sostenibili:

a) attività sportive e del tempo libero:

a.1 realizzazione e ampliamento di sistemi e attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto da realizzarsi, in particolar modo e prioritariamente, nelle aree destinate a parco con vocazione fluviale e sportiva;

a.2 realizzazione e ampliamento di parchi naturalistici da realizzarsi, in particolar modo e prioritariamente, nelle aree destinate a "Parco Naturalistico del Tammaro";

b) attività didattiche:

b.1 in particolar modo e prioritariamente nelle aree destinate a parco, realizzazione di opportuni spazi destinati ad attività didattiche, al fine di sensibilizzare ed informare le popolazioni – in particolare quelle in età scolare – sui temi ambientali, realizzando idonei programmi di educazione ambientale;

c) attività scientifiche:

c.1 attraverso l'istituzione dei parchi comunali sono previsti e incentivati programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;

c.2 sono previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile

del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto; in particolare, si prevede di arretrare progressivamente le aree coltivate fino al limite di 50 metri dall'argine del fiume; mentre per le restanti superfici sarà possibile continuare le attività agricole già in essere, adottando come centro di proiezione l'azienda agricola e trasformando i modelli agricoli tradizionali in modelli agricoli periurbani, partendo dalle specificità locali, dove sia prevalente la vendita diretta, gestita in forma individuale o collettiva, che trova espressione nella cosiddetta "filiera corta"; è favorito uno stretto rapporto di interazione tra produttore e consumatore, ad esempio attraverso la costituzione di associazioni che si impegnano con un contratto a sostenere l'azienda per tutta la stagione produttiva condividendo i costi, i rischi e i ricavi; è consentita la creazione dei cosiddetti "orti urbani", dove piccoli appezzamenti di terreno ricavati in aree urbane di proprietà pubblica o privata sono dati in gestione per la produzione e la vendita diretta ai cittadini; sono consentiti i cosiddetti servizi agroecosistemici (manutenzione degli scoli e dei canali di drenaggio; gestione di habitat ad alto valore naturalistico; gestione di strutture e coltivazioni per la fauna selvatica, ecc.) e paesaggistici (conservazione di matrici agro-forestali tradizionali; gestione di spazi ad alto valore estetico – percettivo, ecc.) da parte di aziende singole o associate; potranno essere sottoscritti i cosiddetti "accordi di custodia del territorio" che si realizzano tra il Comune e una o più aziende per interventi a valenza ambientale di interesse collettivo.

d) produzioni legnose e agronomiche:

d.1 in rapporto al rischio di alluvioni potranno essere previste e incentivate produzione legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

7. Nelle altre aree rientranti nel disegno della Rete Ecologica Comunale, in cui vi sono diverse peculiarità (boschi, tratturi e sentieri, corsi d'acqua, pascoli, ecc.) sono consentiti i seguenti interventi:

- per le aree a pascolo naturale, per le praterie e prati stabili, come perimetrati e descritti nello Studio agronomico del presente PUC,

sono consentiti prioritariamente interventi volti alla conservazione e tutela attiva delle aree, in coerenza con l'art.23 delle NTA del PTCP; in dette aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale;

- per le aree a vegetazione boschiva e arbustiva e per i cespuglieti, come perimetrati nella Carta dell'Uso del Suolo, sono consentiti prioritariamente interventi volti alla conservazione di tali aree; la gestione delle attività agro-pastorali dovrà assicurare la tutela e la naturale espansione della vegetazione forestale presente, attraverso la riduzione dei carichi di pascolo e la limitazione delle arature a ridosso delle aree boscate o cespugliate; sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale;
- per i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché per i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
 - realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco, le piste per escursioni (equestri e/o pedonali) e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale ai piani economici e piani di coltura e conservazione; le opere non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati; in particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di

terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri; qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti edilizi esistenti;
 - le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
 - le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.
- per le aree percorse da incendi, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad aggiornare entro la fine di ogni anno le cartografie delle aree incendiate su mappe catastali depositate presso la Segreteria comunale e accessibili alla pubblica consultazione;
 - per le aree al contorno dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 10 metri ciascuna, vale quanto detto nel presente articolo al punto 3 in merito alle aree rientranti nei corridoi ecologici;
 - per le aree di crinale sono previsti i seguenti interventi finalizzati:
 - alla conservazione del bosco, della macchia arborea, dei filari arbustivi e delle aree di rinnovamento spontaneo, nonché razionale utilizzazione dei seminativi e delle colture arboree;
 - alla manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica;
 - alla manutenzione e conservazione attiva dei suoli, sia sotto il profilo della alla stabilità che della tutela dall'erosione;
 - alla realizzazione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra la parte costruita e le aree coltivate o boscate circostanti;
 - al ripristino e riqualificazione dei rapporti funzionali tra il centro

storico ed il sistema della Rete Ecologica Comunale, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e di crinale;

- in particolare, per l'area di crinale di Toppa Barrata sono previsti gli interventi di cui agli articoli 14 e 35 delle presenti NTA;
- per l'area di crinale di Sant'Andrea e di Piana Romana, i futuri API potranno prevedere interventi analoghi a quelli previsti per Toppa Barrata.

8. Il PUC di Pietrelcina, coerentemente al dettato normativo del PTCP, ha individuato i corsi d'acqua (anche minori), le aree di confluenza e le aree di crinale per i quali, laddove possibile, provvederà ad incentivare prioritariamente interventi volti alla riqualificazione e alla riespansione spontanea della vegetazione ripariale attraverso l'abbandono delle pratiche agricole entro una fascia di rispetto di almeno 10 ml dalla sponda fluviale, come indicato all'articolo 115 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché interventi volti al divieto di esercizio del pascolo entro una fascia, eventualmente delimitata da staccionata, di almeno 5 metri dalla sponda stessa; per un'area avente un raggio di 300 metri dal punto di confluenza sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale; per le aree di crinale valgono in generale le prescrizioni dettate dall'art.32 del PTCP.

9. In tutte le aree rientranti nella Rete Ecologica Comunale i movimenti di terra, comprese le operazioni di rimozione dei materiali sedimentati all'interno dei corsi d'acqua nei soli casi consentiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino, con specifico riferimento agli impatti sugli ecosistemi interessati dalle operazioni proposte.

10. In tutte le aree rientranti nella Rete Ecologica Comunale la gestione delle acque deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e delle altre normative di settore; in particolare le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi devono essere effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs.

n.152/2006 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004 recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo"; ai fini del recupero di aree in erosione, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antiersivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate; gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, se motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, dovranno essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; per ridurre i carichi inquinanti va incentivata la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione, in particolare per la rete di sgrondo dei campi coltivati; va incentivato il ripristino di zone umide, temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, tramite la messa a riposo dei seminativi.

Art.16 Fasce di rispetto.

1. Le fasce di rispetto cartografate negli elaborati allegati al PUC e quelle non cartografate rappresentano aree la cui utilizzazione ai fini edificatori, e non solo, risulta limitata in funzione della normativa statale e regionale vigente, nonché in funzione di particolari vincoli relativi al presente Piano e/o alla pianificazione sovraordinata; esse sono:
 - fascia di rispetto cimiteriale profonda 100 metri dal muro di cinta del cimitero, secondo il disegno della perimetrazione del preesistente PRG e come cartografata nella tavola "C1" (in scala 1/5.000) e nella tavola "C2" (in scala 1/2.000); per gli interventi in tale fascia si rimanda all'art.44 delle presenti NTA;

- fasce di rispetto stradale determinate secondo il Codice della strada e il relativo regolamento di attuazione; in tali fasce sono ammessi gli interventi di cui all'art.46 delle presenti NTA;
- fasce di rispetto fluviale profonde dai 10 ai 50 metri dal limite dell'area demaniale a norma della L.R. Campania n.14/1982, come cartografate nella tavola "A6.1" (in scala 1/10.000); per gli edifici esistenti in tale fascia sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura; sono consentiti inoltre gli interventi di cui al precedente art.15 per la creazione della Rete Ecologica Comunale;
- fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione profonde da 10 a 28 metri dalla proiezione al suolo del cavo più esterno da ogni lato, **e comunque non inferiori a quanto stabilito dagli artt.4 e 6 del DPCM 08.07.2003, e secondo i parametri** del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29.05.2008, come cartografate nella tavola "A3.1" (in scala 1/10.000); gli interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione dovranno essere coerenti con la normativa di settore;
- fasce di rispetto del metanodotto profonde da 13,50 a 30 metri dal bordo del collettore a norma del D.M. 24.11.1984 (G.U. n.12 del 15.01.1985), come cartografate nella tavola "A3.1" (in scala 1/10.000), all'interno delle quali non è consentito realizzare nulla che includa la sosta di persone a meno della realizzazione delle sole infrastrutture, mettendo in sicurezza il tratto di condotta interessata; per ogni intervento previsto in loro prossimità è richiesto il nulla osta dell'ente preposto;
- fasce di salvaguardia delle risorse idriche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1896/90, DPR n.236/88 e D.Lgs. n.152/99, quali le sorgenti "Fontanelle I" (foglio 5 particella 11), "Fontanelle II" (foglio 5 particella 11) e "Fontanelle III" (foglio 5 particella 181) gestite dall'Alto Calore Servizi spa; tali aree, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto con raggio di 200 metri dall'opera di

presa, sono state delimitate dall'Ente gestore, considerando le caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità degli acquiferi destinati al consumo umano ed osservando quanto prescritto dalla normativa vigente, e sono rappresentate puntualmente negli elaborati grafici redatti nell'anno 2003 e custoditi presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

- fasce di rispetto per gli impianti di depurazione non inferiori a 100 metri dal perimetro dell'area destinata all'impianto stesso, ai sensi del DMLL 04.02.1977.

Art.17 Vincolo Idrogeologico.

1. Le aree soggette a vincolo idrogeologico, istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, sono cartografate nella tavola "A5.3" (in scala 1/10.000).
2. La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
3. Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. Campania n.11/1996.

Art.18 Aree a pericolosità geologica e NTA AdB Liri-Garigliano-Volturno.

1. A norma delle prescrizioni L.R. 9/83 della Regione Campania e del D.M. 11/3/88 inerenti le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", le presenti Norme di Attuazione Geologiche sono predisposte in modo da contenere gli indirizzi necessari per la redazione di una documentazione geologico-tecnica a corredo degli elaborati progettuali di ogni prevedibile

intervento futuro sul territorio. Poiché il Comune di Pietrelcina è stato inserito, in base all'Ordinanza n.3274 del 20.3.2003 e successive, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei comuni a rischio sismico di grado 1, le "Norme" sono state sviluppate in base a quanto prescritto per i Comuni classificati sismici secondo la L.R. n.5447 del 7/11/2002 e succ.. Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio del Comune di Pietrelcina, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni) ed al D.M. 11.3.1988. Senza la produzione della documentazione di tipo geologico prescritta, le istanze presentate alla Civica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni sismiche non saranno considerate complete e quindi meritevoli della dovuta istruttoria e di successiva approvazione. Le "Norme" manterranno pieno valore prescrittivo per tutto il tempo di vigenza del nuovo P.U.C e finché eventuali nuove norme tecniche emanate dal Min. LL.PP, a variazione dei D.M.14.01.08 e del D.M. 11.3.88, non introducano elementi di macroscopico contrasto, ovvero obblighino, comunque, a procedere con adeguamenti sostanziali. Le presenti norme riguardano in particolare:

- le attività edilizie di ogni finalità e tipo, residenziali, produttive, strutturali, infrastrutturali, anche di recupero e ristrutturazione, purché capaci di incidere sull'assetto del terreno in termini significativi;
 - le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell'immediato sottosuolo;
 - tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.
2. I contenuti della documentazione geologica da presentare durante l'iter delle pratiche urbanistico-edilizie deriva direttamente dalla zonizzazione della pericolosità geologica del territorio [v. elaborato G10].
 3. In fase di presentazione di istanza di Permesso a Costruire (fase 1) è necessario allegare la "Relazione Geologica preliminare", con i seguenti contenuti di base:
 - Relazione geologica preliminare documenta la pre-fattibilità

- dell'opera, con indagini geologiche e idrogeologiche preliminari (acquisizione di dati bibliografici disponibili, rilevamenti geologici di inquadramento, etc.) e contiene il modello geologico preliminare;
- Cartografia contenete l'ubicazione del sito oggetto d'intervento in riferimento alla carta del rischio frane "scenari di rischio Frana" PSAI dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno in scala 1:25.000;
 - Cartografia contenete l'ubicazione del sito oggetto d'intervento in riferimento alla carta di sintesi della pericolosità geologica in scala 1:5.000 "elaborato G10 a, b" dello studio geologico del P.U.C.
4. In fase di autorizzazione sismica (fase 2) il progetto esecutivo dovrà contenere la "Relazione Geologica" redatta secondo quanto prescritto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare 2 febbraio 2009 n.617 del C.S.LL.PP. Le N.T.C. 2008. Tali norme si applicano indistintamente sia ai progetti pubblici che ai progetti privati poiché esse forniscono i criteri generali di sicurezza. Devono essere presentate: una relazione geologica e una relazione geotecnica [v. § 6.1.1 e 6.1.2 delle NTC] a supporto di progetti inerenti:
- opere di fondazione, ·
 - opere di sostegno,
 - opere in sotterraneo,
 - opere e manufatti di materiali sciolti naturali,
 - fronti di scavo,
 - il miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi,
 - opere finalizzate al consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, ·
 - la stabilità dei pendii,
 - discariche controllate di rifiuti e depositi inerti, la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree (comprendenti: nuovi insediamenti urbani civili o industriali; ristrutturazione di insediamenti esistenti, reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade, ferrovie ed idrovie; opere marittime e difese costiere; aeroporti; bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua; sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo; bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di materiali da costruzione).

5. Le relazioni specialistiche [v. § C 10.1, punto 5.1 della Circolare] sono:
 - la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito [v. § 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare];
 - la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno [v. § 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare];
 - la relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione [v. § 3.2 delle NTC e § C 3.2 della Circolare].
6. La relazione geologica ha finalità e grado di definizione differenziati a seconda della fase progettuale (con riferimento alla normativa nazionale). La relazione geologica, deve definire, con preciso riferimento al progetto, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto e/o potenziali e la loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, deve illustrare i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. La relazione geologica è firmata dal geologo. Allegati relazione geologica sono:
 - Cartografia con indicazione delle indagini geognostiche effettuate e pregresse” a scala di progetto, in cui risulti l’esatta ubicazione dei sondaggi e dei pozzetti di saggio diretto, con indicazione della profondità delle perforazioni e chiara specificazione delle prove, dei campionamenti e delle analisi in sito ed in laboratorio previste;
 - Cartografia geolitologica con sezioni geologiche in scala 1:5.000 o di maggior dettaglio.
 - Report di sintesi dei dati ottenuti con la specifica campagna di prospezioni geognostiche (e l’eventuale campagna integrativa di indagini geofisiche), con stratigrafie di pozzetti e sondaggi, grafici, tabelle di analisi e prove in sito ed in laboratorio;
 - La caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e la caratterizzazione geotecnica delle terre, con documentata verifica di stabilità del versante desunta da calcoli ed elaborazioni

specificatamente applicabili.

7. Nei casi in cui gli interventi urbanistico-edilizi non presentino una particolare complessità in relazione alle interferenze con il suolo ed il sottosuolo, la "Relazione Geologica di Fattibilità" (fase 1) e la "Relazione Geologica sulle Indagini" (fase 2) possono essere redatte in un'unica fase a discrezione del professionista incaricato.
8. Nel caso di modeste opere [v. §6.2. NTC 2008] in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadono in zone già note (ad esclusione delle zone ricadenti nella classe 3 e 4 della carta di sintesi della pericolosità geologica [v. elaborato G10 dello studio geologico del PUC], la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo effettuata attraverso indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione può essere ridotta, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti, sui quali possa essere responsabilmente basata la progettazione. In tal caso, nella relazione geotecnica, dovranno essere precisamente specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo omettendo i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti, ma l' idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione. In merito si dovrà predisporre tra gli elaborati di progetto una "Attestazione di intervento minimo", a firma congiunta del progettista delle strutture e del consulente geologico-geotecnico, nella quale si dichiara che l'intervento proposto risulta ininfluente ai fini dell'assetto geologico locale e generale, oltre all'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa dei Piani di Bacino.
9. Nel caso di interventi di scavo all'interno del tessuto urbano consolidato, la documentazione a corredo del progetto dovrà comprendere uno studio finalizzato alla verifica delle ripercussioni dell'intervento, sia in corso d'opera, sia a fine lavori, sul comportamento statico e sulla funzionalità dei manufatti limitrofi.
10. Relativamente alla cartografia PSAI Rischio Frane redatta dall'Autorità

di Bacino Liri-Garigliano-Volturno e riportata negli elaborati di PUC A5.2 "Autorità di Bacino L.G.V. – scenari di rischio", le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi geologi, nonché nel rispetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n.1 nella seduta del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M). In particolare, si fa riferimento alle Norme di Attuazione e alle Misure di Salvaguardia di cui al Titolo II artt. 3-16. In caso di vincoli esistenti, vanno effettuati i dovuti studi di compatibilità idrogeologica (S.C.I.) come esposto al Titolo III artt.17-24. La disciplina dei pareri è indicata dall'art.28 Titolo IV delle suddette norme di attuazione. Per eventuali modificazione ed integrazioni al piano si fa riferimento all'art. 29 Titolo IV. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici sopra richiamati, prevalgono sempre quelle più restrittive. Per le zone ricadenti nella fascia A (area di piena standard) nella carta Difesa Alluvioni, redatta dall'autorità di bacino Liri Garigliano e Volturno e riportata nella cartografia di PUC G7 "Carta idrogeologica" dello studio geologico, valgono le rispettive norme di attuazione e salvaguardia di cui agli art. 6, 7, 8 parte seconda delle norme di attuazione della sopracitata autorità di bacino.

11. La Carta di sintesi della pericolosità geologica [v. elaborato G10] individua zone omogenee dal punto di vista della risposta geologico-meccanica locale dei terreni superficiali, con particolare riferimento al loro comportamento prevedibile nel campo delle sollecitazioni dinamiche. La Carta di sintesi della pericolosità geologica suddivide il territorio comunale in 4 classi, corrispondenti ad altrettante situazioni geologiche con diverse problematiche geologico-tecniche. Nei commi seguenti vengono descritte le diverse classi, riportando per ognuna l'elenco delle indagini geologico-tecniche da eseguirsi per la realizzazione di attività edilizia o per movimenti di terra con modifiche della superficie morfologica.
12. Classe "1" Pericolosità geologica trascurabile. In tali ambiti l'assetto

geologico in senso lato è da ritenersi favorevole a recepire interventi antropici senza richiedere particolari approfondimenti sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio. Le condizioni evidenziate portano ad inserire questi comparti, in termini di zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, tra le aree con suscettività d'uso non condizionata, che non pongono particolari limiti a qualsiasi forma di utilizzazione urbanistica. Pertanto gli interventi in tali aree sono esclusivamente regolamentati dalle disposizioni urbanistico-edilizie del P.U.C. e dal relativo livello puntuale paesaggistico. Tuttavia pur interessando aree in cui il sub-strato è affiorante o sub-affiorante con copertura sottile, per quelle porzioni in cui la medesima è in condizioni mediocri, sussiste qualche possibilità che localmente il terreno possa essere interessato da fenomenologie geologicamente negative. L'applicazione delle norme del D.M. 14/01/08 deve pertanto garantire comunque l'accertamento e la definizione delle problematiche di ordine geologico-geomorfologico e geotecnico, che andranno adeguatamente trattate nella relazione geologica allegata alla domanda di autorizzazione sismica.

13. Classe "2" pericolosità geologica moderata. Le aree ricadenti in questa classe presentano condizionamenti eliminabili con interventi di piccola o media difficoltà e onerosità. In tali aree le condizioni geologiche rilevate, in senso lato, non pongono in rilievo fenomeni geologici negativi in atto, ma solo possibili problemi connessi ai rapporti esistenti tra substrato e coltri o coperture incoerenti o semicoerenti. In questa classe ricadono le seguenti aree:

- aree C1, A1 e R1 della carta degli scenari di rischio P.S.A.I. rischio frana dell'A.d.B. Liri, Garigliano e Volturno;
- -aree a media stabilità nella carta della stabilità dei versanti di cui all'elaborato G8 del PUC;
- aree con riporti fino a 3 metri di profondità nella carta geologica, di cui all'elaborato G8 del PUC;
- aree con acclività compresa tra 15° e 30° di cui all'elaborato G5 del PUC;
- aree con coefficiente di amplificazione topografica pari a 1,2;
- categoria di suoli B e/o C.

14. Per la classe 2, oltre agli accertamenti previsti per le zone di classe "1", si prescrivono le seguenti indagini geologico-tecniche da effettuare ai sensi del D.M. 14.01.08 e del D.M. 11.3.88:

- caratterizzazione meccanica e geotecnica delle successioni argillose-marnose e/o calcaree su pendii con angolo di pendenza maggiore di 15°, con calcolo della stabilità dei versanti (post-operam) a seguito degli interventi in progetto;
- per le aree costituite da terreni di riporto di spessore < 3 metri, e nelle coltri eluvio-colluviali si deve determinare puntuale la potenza e le caratteristiche geotecniche dei riporti;
- per la coltre eluvio colluviale, si dovranno determinare le caratteristiche geotecniche, loro spessore e comportamento in relazione agli interventi in progetto;
- pur non presentando manifestazioni di instabilità geomorfologica, in queste zone non si possono escludere locali propensioni al dissesto connesse ad interventi di scavo e/o sbancamento; pertanto è opportuno che gli interventi modificatori vengano preceduti da indagini geomorfologiche estese ad un areale significativo, e geotecniche di dettaglio relative al sito di intervento, al fine di accertare le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;
- per le aree con riporti minore di metri 3 [v. sigla Tr1 nella carta geologica G3) si dovranno utilizzare fondazioni che raggiungono il sub-strato; in tali aree vanno eseguite indagini sismiche per valutare potenziali fenomeni di amplificazione sismica locale.

15. La classe "3" di pericolosità geologica media riguarda porzioni di territorio dove le condizioni di media pericolosità geologica possono essere superate con l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche; in questa classe sono riportate le seguenti aree:

- aree A2 e R2 della carta degli scenari di rischio P.S.A.I. rischio frana dell'A.d.B. Liri, Garigliano e Volturno;
- aree a bassa stabilità nella carta della stabilità dei versanti [v. elaborato G8];

- aree con riporti oltre i 3 metri di profondità nella carta geologica [v. elaborato G3];
 - - aree con acclività maggiore di 30° deg nella carta delle acclività [v. elaborato G5]
 - aree con coefficiente di amplificazione topografica pari a 1,4;
 - categoria di suoli B e/o C.
16. Per la classe 3, oltre alle indagini geologico-tecniche previste per le classi "1" e "2", si dovrà procedere, in base al D.M. 14.01.08 ed al D.M. 11.3.88, ai seguenti accertamenti:
- verifica di stabilità del versante allo stato attuale ed in seguito ad interventi insediativi o di sbancamento, da calcolarsi per un tratto significativo a monte ed a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto.
 - descrizione di dettaglio della situazione litostratigrafica locale preferibilmente con accertamenti geognostici di tipo a carotaggio continuo e/o prove in situ con prelievo di campioni per le analisi di laboratorio ;
 - queste zone sono potenzialmente soggette a problematiche fondazionali e di stabilità del versante; per quanto riguarda gli aspetti fondazionali, le zone con riporti maggiori di metri 3, implica l'utilizzo di fondazioni profonde per poter raggiungere il substrato portante; per gli scavi oltre i 2 metri vanno previsti, se necessarie, opere di contenimento temporanee e/o definitive che verranno dimensionate a seguito dei dati desunti dalla relazione geologica; in riferimento alla stabilità dei versanti, anche se le zone cartografate non presentano evidenti manifestazioni di instabilità geomorfologica, la presenza di una coltre detritica e /o di riporto di una certa potenza implica comunque una propensione al dissesto che rende necessaria la verifica di compatibilità dei progetti mediante verifica di stabilità del versante allo stato originario e di progetto.
17. La classe "4" (pericolosità geologica elevata) pone in evidenza criticità di una certa rilevanza, che condizionano la trasformabilità del territorio; in questa classe ricadono le seguenti aree:
- aree A3, A4, R3, R4, Apa e Rpa della carta degli scenari di rischio P.S.A.I. rischio frana dell'A.d.B. Liri, Garigliano e Volturno [v.

elaborato A5.2];

- aree instabili nella carta della stabilità dei versanti, [v. elaborato G8];
- aree in frana attiva, quiescente, senza indizi di attività, e aree di conoide nella carta geomorfologica, [v. elaborato G4];
- aree ricadenti nella fascia A del vincolo idraulico [v. elaborato G7];
- aree interessate dall'alluvione del 15/10/2015 [v. elaborato G4].

18. Nelle aree rientranti nella classe "4" saranno consentite solo trasformazioni che non aumentano il carico antropico; nuove costruzioni saranno consentite solo a seguito dell'attuazione di interventi di riassetto del territorio e dell'avvenuta eliminazione e/o riduzione della pericolosità e/o permessi rilasciati dalle autorità sovracomunali competenti; per le aree ricadenti nel vincolo idrogeologico dell'A.d.B. L.G.V. si rimanda alle relative norme di attuazione.

19. Nelle aree instabili della carta della stabilità dei versanti [v. elaborato G8], che non ricadono nelle aree di vincolo dell'A.d.B. L.G.V., ogni attività insediativa o modifica dell'assetto del suolo dovrà essere preceduta, oltre che dalle indagini richieste per le zone a di tipo "1", "2" e "3" dalle seguenti indagini geologico-tecniche:

- rilievo geomorfologico di dettaglio degli eventuali fenomeni di instabilità in atto e/o potenziali;
- sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni per le prove di laboratorio per ogni strato litologico individuato, prove in foro di sondaggio, apposizioni di inclinometri per la determinazione dei potenziali spostamenti del versante e suo monitoraggio;
- verifiche di dettaglio dell'eventuale circolazione idrica superficiale e profonda, e relativi interventi per la regimazione delle acque.
- descrizione delle eventuali metodologie operative di stabilizzazione del versante;
- studio geomeccanico di dettaglio con caratterizzazione dell'ammasso roccioso e verifica di stabilità *post operam*.

20. Nelle classe "4" dovranno essere interdette modificazioni rilevanti dell'assetto morfologico del suolo con elevati volumi di scavo e di riporto. Sono permessi interventi insediativi di interesse pubblico non delocalizzabili previa autorizzazione delle autorità sovracomunali, a seguito presentazione dello studio di compatibilità idrogeologico come

esposto nelle norme d'attuazione Titolo III art. 23 dell'autorità di bacino Liri, Garigliano e Volturno.

Art.19 Sistema Insediativo e sviluppo turistico.

1. Le linee strategiche del sistema insediativo possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
 - riaggiornamento del centro storico, che risulta decontestualizzato rispetto al resto del territorio, attraverso la integrazione dello stesso con la "Rete Ecologica Comunale" e con l'intero sistema territoriale comunale;
 - individuazione delle aree di espansione a nord del centro abitato destinate all' housing sociale;
 - razionalizzazione e completamento delle aree già densamente insediate lungo la ss 212 (zona PIP-Stazione), attraverso la scelta di insediare nuova edilizia estensiva a basso indice fondiario con destinazione turistico-ricettiva extra alberghiera;
 - razionalizzazione della frazione in località San Gennaro, laddove insiste un discreto aggregato urbano, consolidato soprattutto negli ultimi trenta anni, che si unisce alla omonima frazione del confinante comune di Pago Veiano, attraverso la scelta di insediare nuova edilizia estensiva a basso indice fondiario con destinazione turistico-ricettiva extra alberghiera;
 - il PUC prevede una moderata crescita insediativa, in coerenza con le direttive del PTCP, e presenta un notevole sforzo di riordino e di razionalizzazione del sistema urbano,
 - perimetrazione del "Borgo dello Spirito" di Piana Romana, laddove è prevista la razionalizzazione delle attività commerciali e turistico-ricettive e una moderata crescita insediativa attraverso edilizia estensiva e di qualità a destinazione turistico-ricettiva extra alberghiera.
2. Le scelte insediative, e quindi la zonizzazione, vengono sottoposte a verifica con le condizioni di stabilità e con quelle del sistema ambientale, delineando un quadro completo delle problematiche territoriali, da cui

viene generato il nuovo disegno urbano e la zonizzazione che in esso è contenuta.

3. Le succitate linee strategiche sono declinate nella parte programmatica, attraverso la zonizzazione, e nelle Norme Tecniche d'Attuazione.
4. Nella tavola "B1" del Preliminare di Piano denominata "Progetto di Piano - Documento strategico" (in scala 1/10.000) sono cartografate le strategie generali del PUC sotto il profilo insediativo e ambientale. La tavola delinea il nuovo disegno di territorio attraverso la definizione degli elementi indicati in legenda, vale a dire:
 - Centro storico suscettibile di trasformazione limitata ai soli fini della tutela e valorizzazione dei bb.cc.;
 - Ambito territoriale urbanizzato suscettibile di trasformazione limitata ai soli fini della riqualificazione insediativa;
 - Ambito territoriale urbanizzato suscettibile di trasformazione ai fini insediativi;
 - Ambito territoriale urbanizzato suscettibile di trasformazione con destinazione ad attività produttive;
 - Ambito territoriale urbanizzato suscettibile di trasformazione con destinazione a standard e/o ad attività turistiche;
 - Ambito territoriale extra urbano dotato di urbanizzazioni suscettibile di trasformazione ai fini del riaménagement del tessuto edilizio esistente e della riqualificazione urbanistica;
 - Ambito territoriale "rurale e aperto" con quote marginali potenzialmente trasformabili dal punto di vista delle destinazioni d'uso, in relazione alle volumetrie esistenti;
 - Ambito territoriale di valenza ambientale da tutelare e valorizzare ai fini della costruzione della Rete Ecologica Comunale
 - Diretrici di pregio ambientale da valorizzare ai fini del potenziamento del Sistema paesaggistico e ambientale;
 - Aree boscate di interconnessione tra gli ambiti e le diretrici di valenza ambientale;
 - Ambito di pregio ambientale di Piana Romana da tutelare e valorizzare ai fini delle attività turistico-religiose.
5. Gli elementi indicati preliminarmente nella sopra richiamata tavola "B1" vengono declinati puntualmente nella versione definitiva del PUC e

completamente definiti nella Parte Programmatica.

6. Il PUC di Pietrelcina è coerente con l'art.87 del PTCP che prevede di “[...] *consolidare la funzione di “centro ordinatore di livello provinciale” al Comune di Pietrelcina, quale polo del turismo religioso (in rapporto al quale può prevedersi anche la realizzazione di nuove adeguate attrezzature basilicali) che deve assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione del sistema funzionale dei sottosistemi territoriali, ovvero svolgere funzioni di attrazione e di concentrazione di servizi, anche di scala sovra provinciale [...]*”.
7. In coerenza con l’art.141 c.1 del PTCP (Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale), il PUC di Pietrelcina, nella Relazione di PUC [v. tavola 1], soprattutto nel capitolo dedicato alle “Linee strategiche del Sistema ambientale”, illustra le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse locali ambientali, paesaggistiche, storico- culturali, archeologiche, produttive e agricole al fine di favorire un’offerta turistica integrata e di qualità.
8. In riferimento all’art.141 c.3 del PTCP, il PUC di Pietrelcina dimensiona in maniera documentata i fabbisogni per attività turistiche. Nella relazione di PUC viene esaminata la dotazione preesistente al PUC di posti letto (anno 2015) per l'accoglienza turistica pari a n.239, di cui n.100 in albergo e n.139 in strutture extra alberghiere (n.69 in affittacamere, n.22 in bed & breakfast e n.48 in agriturismo); tale dotazione appare assolutamente insufficiente, in considerazione dei flussi turistici accertati nell'ultimo decennio; nel 2014 i dati comunali evidenziano la presenza di 700.000 turisti, con un decremento della presenza di quattrocento mila unità rispetto al 2002, dovuto a molti fattori, tra cui chiaramente la insufficienza delle strutture di accoglienza.
9. Il PUC di Pietrelcina dimensiona la il fabbisogno per attività turistiche in 1.967 nuovi posti letto, a fronte di una presenza giornaliera di 2.055 turisti.
10. Come stabilito nell’art.141 c.4 del PTCP, i nuovi interventi turistico-ricettivi, nel rispetto delle prescrizioni sul dimensionamento, privilegiano il riuso di strutture esistenti e sono localizzati prioritariamente nelle zone urbane o nelle zone agricole ordinarie, adottando tipologie edilizie a blocco o a padiglioni con non più di 3 piani fuori terra.

11. A norma dell'art.141 c.6 del PTCP, il PUC promuove la riqualificazione del sistema ricettivo alberghiero ed extra alberghiero, attraverso la possibilità di ampliamento (fino al 30%) della dotazione preesistente, per perseguire i seguenti obiettivi:

- l'adeguamento e/o l'ampliamento delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere esistenti;
- l'adeguamento e/o l'ampliamento dei servizi complementari, in prossimità delle strutture ricettive esistenti;
- il potenziamento delle infrastrutture pubbliche finalizzate allo sviluppo turistico, ivi comprese le attrezzature sportive;
- l'incremento delle aree verdi di pertinenza, in particolare con la piantumazione di essenze arboree autoctone;
- la sistemazione delle aree di parcheggio con pavimentazioni semipermeabili;
- l'utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico;
- servizi complementari al turismo, con riferimento anche alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e alle attività ricreative.

12. Inoltre, a norma dell'art.141 c.7 del PTCP, il PUC prevede aree destinate alla residenza turistica, nelle aree di San Gennaro, Stazione-PIP e Piana Romana, secondo i seguenti criteri:

- prioritariamente, riconversione turistica di immobili dismessi;
- sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili;
- utilizzo di tecnologie per ridurre il consumo energetico;
- utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura tradizionale e/o bioclimatica;
- superfici a verde e alberature di alto fusto lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la compensazione e mitigazione ambientale.

13. Sono previsti, ancora, misure per la creazione di campeggi, ostelli/foresterie e strutture amovibili, e misure idonee anche per la incentivazione della ricettività agrituristica, in conformità con i criteri previsti dalla legislazione di settore.

Art.20 Sentieristica comunale.

1. Il PUC disegna in Sistema dei sentieri comunale di pregio ambientale descritto nella relazione di Piano [v. § 2.2.9]. Gli itinerari abbracciano tutto il territorio di Pietrelcina e sono cartografati nella tavola "A4" (in scala 1/10.000) e nella tavola "B4" (in scala 1/5.000). Tra tutti i percorsi quello più ricco di significati è il "Cammino del Rosario", legato alla vita di Padre Pio, che parte dalla località Pantaniello e raggiunge Piana Romana. I dodici percorsi rappresentano una evidente risorsa ambientale che il presente Piano intende tutelare e valorizzare ai fini della strutturazione del sistema ambientale comunale.
2. Il "Cammino del Rosario" è destinato al cammino dei pellegrini che dal centro abitato intendono raggiungere il "Borgo dello Spirito di Piana Romana" per una percorrenza di 5.120 metri. Esso prevede al suo contorno una zona di protezione assoluta (evidenziata nelle tavole "B4a" e "B4b" in scala 1/5.000), dove è vietata qualsiasi edificazione e modificazione dello stato dei luoghi, a meno della manutenzione ordinaria/straordinaria e di eventuali interventi di miglioramento del sito (nuove pavimentazioni, aree di sosta dei pellegrini, filari di alberi, ecc.), come dettagliatamente specificato nel successivo art.43; in tali aree, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenze, attività ricettive extra alberghiere (country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17), pubblici esercizi, servizi turistici, anche gestiti in concessione da privati o soggetti misti. Gli interventi ammissibili sugli edifici residenziali legittimamente costruiti o condonati sono: la manutenzione ordinaria; la manutenzione straordinaria; la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di ampliamento, sono ammessi interventi edilizi alle spalle dell'edificio che prospetta sul "Cammino del Rosario"; in caso di sopraelevazione l'altezza consentita è

pari a m 7,50 e per quanto riguarda edifici inseriti in cortine edilizie continue e/o aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti; è consentita inoltre la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.

3. Il sentiero denominato "La Via del Fiume" presenta caratteristiche naturalistiche per una percorrenza di 1.782 metri; dal centro abitato conduce verso le sponde del Tammaro; presenta una fascia di protezione assoluta di 50 metri per lato dal ciglio del sentiero, dove è vietata qualsiasi edificazione e modificazione dello stato dei luoghi, a meno della manutenzione ordinaria/straordinaria e di eventuali interventi di miglioramento del sito (nuove pavimentazioni permeabili, aree di sosta, filari di alberi, ecc.).
4. Gli altri 10 sentieri, caratterizzati da viabilità in parte asfaltata, dovranno essere trasformati in assi attrezzati caratterizzati dalla strada carrabile affiancata dai percorsi pedonali e/o ciclabili e da aree di sosta. Questi itinerari potranno essere arricchiti con punti informativi e una segnaletica di percorso contenente "pensieri, saluti, auguri", appositamente selezionati da un Comitato Comunale, in relazione ai caratteri architettonici ed ambientali del contorno ambientale e alla vicenda umana di Padre Pio.
5. La sentieristica comunale si attua con intervento diretto, attraverso progetti di iniziativa pubblica nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE (COMPONENTE OPERATIVA).

Art.21 Fabbisogno insediativo.

1. Il fabbisogno aggiuntivo di alloggi previsto dal PUC di Pietrelcina è pari a n.140 alloggi, compresa la percentuale del 15% di incremento definito per alcuni comuni (tra cui Pietrelcina) dall'art.145 del PTCP, al fine di rafforzare e diversificare i servizi per le centralità urbane.
2. Essi sono distribuiti, secondo i criteri esposti nella relazione di PUC [v. § 8], come di seguito:
 - n.84 nuovi alloggi in ZTO B2 (di completamento) - vol. max 50.400 mc - per 217 abitanti;
 - n.56 nuovi alloggi in ZTO C1 - vol. max 33.600 mc - per 144 abitanti.

Art.22 Disciplina d'uso del territorio comunale – Zone Territoriali Omogenee.

1. La disciplina d'uso del territorio comunale è definita nelle tavole in scala 1/5.000 "C1a" e "C1ab" e nella tavola in scala 1/2.000 "C2" riguardante quest'ultima il Centro Urbano.
2. I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono stabiliti nei successivi articoli, fatti salvi i riferimenti normativi vigenti e la pianificazione sovraordinata.
3. Le Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) sono:
 - ZTO A "Tessuto insediativo di interesse storico ambientale".
 - ZTO B1 "Tessuto residenziale consolidato e saturo da riqualificare".
 - ZTO B2 "Tessuto residenziale di completamento", che si compone della sottozona "B2.1" "Tessuto residenziale di completamento in ambito urbano consolidato" e "B2.2" "Tessuto residenziale di completamento in ambito marginale".
 - ZTO B3 "Tessuto residenziale compatibile con le attività produttivo-artigianali".

- ZTO C "Tessuto residenziale di espansione per edilizia sociale".
- ZTO CoA "Tessuto commerciale e alberghiero in ambito urbano".
- ZTO Ct "Area di sviluppo turistico a edilizia estensiva".
- ZTO D1 "Area PIP".
- ZTO D2 "Tessuto produttivo commerciale e turistico-alberghiero".
- ZTO D3 "Impianti tecnologici di interesse locale".
- ZTO D4 "Aree per impianti di distribuzione di carburanti".
- ZTO E1 "Territorio Agricolo".
- ZTO E2 "Aree di pregio naturalistico e della Rete Ecologica Comunale".
- ZTO E3 "Aree di pregio ambientale e parchi extra urbani".
- ZTO F1 "Standard - Istruzione".
- ZTO F2a "Attrezzature religiose".
- ZTO F2b "Attrezzature comuni".
- ZTO F3 "Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport".
- ZTO F4 "Standard - Parcheggio".
- ZTO G1 "Borgo dello Spirito di Piana Romana".
- ZTO G2 "Area di tutela del Borgo dello Spirito".
- ZTO H "Attrezzature cimiteriali".
- ZTO S "Attrezzature private per lo sport".

Art.23 ZTO A "Tessuto insediativo di interesse storico ambientale".

1. Nella ZTO "A" sono comprese le aree prevalentemente edificate, frutto della stratificazione insediativa sul tessuto di impianto antico che si è negli anni consolidato.
2. Nella ZTO "A" sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso previsti dal vigente Piano di Recupero (approvato con Delibera di G.C. n.7 del 30.01.2006 e Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2006).
3. Il vigente Piano di Recupero dovrà essere sostituito da un PUA di iniziativa pubblica, con valenza e portata dei piani esecutivi di cui alla L.R. n.16/04, da redigersi entro un anno dall'approvazione del presente PUC, in cui dovranno prevedersi prioritariamente i seguenti elementi progettuali:

- conservazione e riqualificazione dei tessuti storici individuati;
 - censimento degli edifici di interesse storico architettonico e culturale, integrativi rispetto a quelli già individuati dal vigente PdR e dal presente PUC, da sottoporre a interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo;
 - censimento degli edifici di valore prevalentemente storico-ambientale da sottoporre ad interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati alla conservazione o ricostituzione dei caratteri formali del contesto urbanistico ed ambientale;
 - censimento delle aree di sedime di immobili demoliti e degli immobili in forti condizioni di degrado o fatiscenza, prevedendo interventi di risanamento conservativo ovvero interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante le necessarie integrazioni volumetriche e ricostruzioni, e/o prevedendo interventi di interesse pubblico con la eventuale cessione di tali beni mediante modalità compensative o espropriative, anche per la realizzazione di piazze, percorsi, ecc.;
 - censimento degli immobili, o parti di essi, in contrasto o incompatibili con i valori formali del tessuto storico, da sottoporre ad interventi di integrazione e/o sostituzione edilizia, secondo i principi dettati dal "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC], finalizzati al recupero dei valori formali preesistenti ed alla valorizzazione del contesto urbanistico, anche contemplando premialità edificatorie nell'ambito massimo del venti per cento delle volumetrie legittime esistenti ammesse ai fini del risanamento igienico ed ambientale e/o ai fini della realizzazione di edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+.
4. Fatti salvi i contenuti delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Recupero vigente, per gli immobili censiti in catasto sul foglio di mappa 19, p.lle 426 e 832, è ammessa la ristrutturazione con allineamento ai fabbricati adiacenti sia in altezza che sul fronte strada.
5. Considerato che l'invaso spaziale del Parco Colesanti è stato ristrutturato dopo la redazione del vigente Piano di Recupero e, di conseguenza, la maggior parte degli edifici che prospettano su di esso non presenta un grado di decoro adeguato rispetto alla valenza estetica e urbanistica del

Parco medesimo, è ammessa la manutenzione straordinaria anche per quegli edifici per i quali il vigente Piano di Recupero non ammette tale intervento, rinviando comunque alla redazione del nuovo PUA per eventuali interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione (questi ultimi solo su aree di sedime di vecchi fabbricati demoliti); in particolare, per l'immobile censito in catasto sul foglio di mappa 19, particella 414/15 graffata con il n.1287/3, fermo restando il dettato normativo del Piano di Recupero vigente, è ammesso l'ampliamento al fine di riportare il fabbricato esistente nella forma originaria, in allineamento con gli edifici circostanti; per l'immobile censito in catasto sul foglio di mappa 19, particella 329, fermo restando il dettato normativo del Piano di Recupero vigente, è ammesso l'ampliamento dell'edificio preesistente, al fine di allineare il suddetto fabbricato agli edifici adiacenti presenti nella cortina edilizia, realizzando una nuova copertura in legno che risulti coerente con il contesto storico-urbanistico esistente.

Art.24 ZTO B1 "Tessuto residenziale consolidato e saturo da riqualificare".

1. A norma dell'art.2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (recante Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) la zona "B1" riguarda le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
2. Nella ZTO "B1" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - autorimesse pertinenziali individuali o depositi;
 - autorimesse non pertinenziali;
 - attrezzature pubbliche e servizi sociali di proprietà e gestione

pubblica o privata;

- studi professionali e uffici pubblici;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc., con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 300);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture inferiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - sale di riunione e di spettacolo con capienza non superiore a 300 persone;
 - attività turistico-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, con un numero di posti letto non superiore a 50, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa;
 - destinazione a verde privato non edificabile per le aree già destinate a giardino e/o orto.
3. Gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono:
- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;

- il restauro e il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+; in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a 10,50 m e, per quanto riguarda edifici singoli e inseriti in cortine edilizie continue ed aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti anche in deroga alle distanze dalla strada prevista per la ZTO, fatti salvi i diritti dei terzi secondo Codice Civile;
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Le aree inedificate sono vincolate alla inedificabilità con conservazione o incremento delle superfici non pavimentate sistemate a verde ed alberate (sono fatti salvi gli edifici in corso di realizzazione e/o con titolo assentito); per queste aree, destinate quindi a verde privato, è ammessa la sistemazione dei giardini e/o orti, anche attraverso la realizzazione di gazebi e chioschi con strutture amovibili, con una superficie coperta non superiore al 10% di quella dell'intera area da sistemare.
5. Per le ZTO "B1" rientranti nella perimetrazione del Piano di Recupero approvato con Delibera di G.C. n.7 del 30.01.2006 e Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2006, detto Piano di Recupero rimane efficace con l'entrata in vigore del presente PUC.
6. Il PUC si attua con intervento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.
7. Fatti salvi i contenuti delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Recupero vigente, per gli immobili censiti in catasto sul foglio di mappa 19, p.lle 426 e 832, è ammessa la ristrutturazione con allineamento ai fabbricati adiacenti sia in altezza che sul fronte strada".

Art.25 ZTO B2 "Tessuto residenziale di completamento".

1. La ZTO "B2" si compone della sottozona "B2.1" "Tessuto residenziale di completamento in ambito urbano consolidato" e della sottozona "B2.2" "Tessuto residenziale di completamento in ambito marginale".
2. I comparti che costituiscono le ZTO "B2" di completamento sono quelli descritti nel paragrafo 8.2 della Relazione di PUC.
3. Nella ZTO "B2" (B2.1 e B2.2) sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - autorimesse pertinenziali individuali o depositi;
 - autorimesse non pertinenziali;
 - attrezzature pubbliche e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata;
 - studi professionali e uffici pubblici;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc., con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 300);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture inferiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - sale di riunione e di spettacolo con capienza non superiore a 300 persone;
 - attività turistico-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, con un numero di posti letto non superiore a 50, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione

privata;

- destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.

4. Gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro e il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+; in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a 10,50 m e, per quanto riguarda edifici singoli e inseriti in cortine edilizie continue e/o aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti anche in deroga alle distanze dalla strada prevista per la ZTO, fatti salvi i diritti dei terzi secondo Codice Civile;
- la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
- la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.

5. Relativamente al carico insediativo (140 alloggi) da distribuire nel territorio comunale [v. § 8 Relazione], il PUC prevede la realizzazione di 84 nuovi alloggi in ZTO "B2" (vol. max 50.400 mc - per 217 nuovi abitanti).

6. Sui lotti nella sottozona "B2.1", che siano serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.), sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei seguenti limiti:

- Sf (Superficie fondiaria – lotto minimo): 500 mq (per lotti di dimensione inferiore a 500 mq è comunque consentita la realizzazione di un volume massimo di 400 mc, nel rispetto degli altri limiti e parametri di legge e di Piano);
 - If (Indice di edificabilità fondiaria): 1,5 mc/mq;
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,40 mq/mq;
 - P (Numero massimo dei piani): 2 oltre il piano terra;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque non può superare 10,50 m;
 - Ds (distanza dalla strada): 5 metri o allineamento agli edifici preesistenti;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri o in confine;
 - Df (Distanze tra fabbricati): in aderenza o è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 700 mq;
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 700 mq;
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 40% (è prescritta la percentuale minima del 40% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
7. Sui lotti nella ZTO "B2.2", sempre che siano serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.), sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei seguenti limiti:

- Sf (Superficie fondiaria – lotto minimo): 800 mq (per lotti di dimensione inferiore a 800 mq è comunque consentita la realizzazione di un volume massimo di 500 mc, nel rispetto degli altri limiti e parametri di legge e di Piano);
 - If (Indice di edificabilità fondiaria): 1,5 mc/mq;
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,30 mq/mq;
 - P (Numero massimo dei piani): 2 oltre il piano terra;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque non può superare 10,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 5 metri;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri o in confine;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 800 mq;
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 800 mq;
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 40% (è prescritta la percentuale minima del 40% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
8. Per le ZTO "B2" rientranti nella perimetrazione del Piano di Recupero approvato con Delibera di G.C. n.7 del 30.01.2006 e Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2006, detto Piano di Recupero perde efficacia con l'entrata in vigore del presente PUC.
9. Nelle ZTO "B2" Il PUC si attua con interevento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni

degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.26 ZTO B3 "Tessuto residenziale compatibile con le attività produttivo-artigianali".

1. Le ZTO "B3" riguardano gli insediamenti commerciali, artigianali e le residenze per i conduttori di tali attività.
2. Nella ZTO "B3" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - autorimesse pertinenziali individuali o depositi;
 - autorimesse non pertinenziali;
 - attrezzature pubbliche e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata;
 - studi professionali e uffici pubblici;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc., con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 400);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - sale di riunione e di spettacolo con capienza non superiore a 300 persone;
 - attività turistico-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, con un numero di posti letto non superiore a 50, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);

- servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.
3. Nella ZTO "B3" gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono:
- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il restauro e il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% (tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a 10,50 m e, per quanto riguarda edifici singoli e inseriti in cortine edilizie continue ed aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti anche in deroga alle distanze dalla strada prevista per la ZTO, fatti salvi i diritti dei terzi secondo Codice Civile;
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto;
4. Sui lotti nella ZTO "B3", che siano serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.), sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei seguenti limiti:
- obbligo di destinazione commerciale e/o artigianale dei piani terra;
 - Sf (Superficie fondiaria - lotto minimo): 500 mq (per lotti di dimensione inferiore a 500 mq è comunque consentita la realizzazione di un volume massimo di 400 mc, nel rispetto degli altri

limiti e parametri di legge e di Piano);

- If (Indice di edificabilità fondiaria): 1,5 mc/mq;
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,40 mq/mq;
 - P (Numero massimo dei piani): 2 oltre il piano terra;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque non può superare 10,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 5 metri o allineamento agli edifici preesistenti;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri o in confine;
 - Df (Distanze tra fabbricati): in aderenza o è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 700 mq;
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria per i lotti di superficie superiore a 700 mq;
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 30% (è prescritta la percentuale minima del 30% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
5. In ZTO "B3", coerentemente all'art.130 del PTCP, potranno localizzarsi aziende il cui processo produttivo comporti "oneri" ambientali, infrastrutturali e logistici non rilevanti.
6. Per le ZTO "B3" rientranti nella perimetrazione del Piano di Recupero approvato con Delibera di G.C. n.7 del 30.01.2006 e Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2006, detto Piano di Recupero perde efficacia con l'entrata in vigore del presente PUC.

7. Nelle sottozone "B3" il PUC si attua con interevento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.27 ZTO C "Tessuto residenziale di espansione per edilizia sociale".

1. Relativamente al carico insediativo (140 alloggi) da distribuire nel territorio comunale [v. § 8 Relazione], il PUC prevede la realizzazione di n.56 (40% del totale) nuovi alloggi in ZTO "C" (vol. max 33.600 mc - per 144 nuovi abitanti), concernente la domanda di edilizia residenziale sociale o quella di edilizia agevolata, secondo la normativa vigente.
2. Le ZTO "C" sono ubicate in due aree: la prima, denominata sottozona "C1", a ridosso del centro abitato, con superficie territoriale di mq 7.817, la seconda, denominata sottozona "C2" in località Piana Romana, con superficie mq 11.843; su entrambe le aree sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei limiti e parametri del presente articolo.
3. Nelle ZTO "C" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - autorimesse pertinenziali o depositi esclusivamente in interrato o seminterrato;
 - attrezzature pubbliche e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata (solo al piano terra);
 - studi professionali e uffici pubblici;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali (solo al piano terra);
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc., con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 300) – (solo al piano terra);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori (solo al piano terra);

- commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.) – (solo al piano terra);
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata – (solo al piano terra).
4. Nelle ZTO "C" il Piano si attua con intervento indiretto, previa formazione di PUA di iniziativa privata o PEEP di iniziativa pubblica.
 5. In ZTO "C" si potrà realizzare solo edilizia estensiva con case mono o bifamiliari e, anche per uniformare il nuovo edificato alle tipologie preesistenti, tale volumetria non potrà essere superiore a mc 500 per abitazione. Un incremento di volumetria pari a 100 mc (quindi 600 mc totali) sarà concesso per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+.
 6. Le due aree di ZTO "C" contribuiscono alla creazione degli spazi pubblici da destinare a standard urbanistici, attraverso la quota di superficie territoriale da cedere gratuitamente all'Amministrazione.
 7. Gli indici da rispettare in sede di elaborazione dei PUA per la ZTO "C" sono:
 - St1 (Superficie territoriale "C1") = mq 7.816;
 - St2 (Superficie territoriale "C2") = mq 11.843;
 - Su (Superficie di urbanizzazione): dove si andranno a realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e gli *standard* da cedere al Comune = 12% di St1 e di St2;
 - Sc (Superficie compensativa): Superficie da destinare a *standard* e/o a strade da acquisire al patrimonio comunale pari al 20% di St1 e di St2;
 - It1 (Indice di edificabilità territoriale "C1"): 1,2 mc/mq (i futuri API possono aumentare It1 fino a 1,5 mc/mq);
 - It2 (Indice di edificabilità territoriale "C2"): 1,5 mc/mq (i futuri API possono aumentare It2 fino a 1,7 mc/mq);
 - Sf (Superficie fondiaria): $St - (Su + Sc)$;
 - If1 (Indice di edificabilità fondiario): 1,5 mc/mq (i futuri API possono aumentare If1 fino a 2 mc/mq);

- If2 (Indice di edificabilità fondiario): 2 mc/mq (i futuri API possono aumentare If2 fino a 2,4 mc/mq).
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,40 mq/mq;
 - P (Numero massimo dei piani): 2 oltre il piano terra;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare 10,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 5 metri;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 40% (è prescritta la percentuale minima del 40% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
8. La ZTO "C2" in località Piana Romana è lambita (senza interferenze) dall'area sottoposta a vincolo archeologico, distinta in catasto al foglio di mappa n.8, particella n 183 (di superficie pari a mq 22.697), dove sono stati rinvenuti numerosi reperti appartenenti ad una villa romana di epoca augustea (Decreto di vincolo del Ministero BB.CC. n.55 del 14.08.2002); in sede di PUA si dovrà preliminarmente promuovere una campagna di scavi coordinata dalla competente Soprintendenza, finalizzata alla definizione del sito archeologico e alla individuazione di eventuali interferenze con la ZTO "C2", e quindi solo dopo tale attività si potrà definire l'intervento in questione finalizzato alla realizzazione di edilizia sociale.

Art.28 ZTO CoA "Tessuto commerciale e alberghiero in ambito urbano".

1. La ZTO "CoA" riguarda le aree all'interno del centro urbano già destinate dal previgente Piano Regolatore Generale ad "Area commerciale e alberghiera".
2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenze;
 - attività commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.);
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - attività turistico-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.
3. Sugli edifici legittimamente assentiti e preesistenti rispetto alla data di approvazione del PUC sono ammessi:
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;

- il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% (tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a quella della ZTO;
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Sui lotti serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.) sono consentiti gli interventi già previsti nel previgente Piano Regolatore Generale, vale a dire:
- nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, per ogni 100 metri di superficie lorda di pavimentazione di edifici previsti, si deve corrispondere, ai sensi del DM 1444/68, la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quella di cui alla normativa di settore); tale prescrizione non si applica per le strutture alberghiere e per i pubblici esercizi;
 - il rapporto di copertura dei fabbricati commerciali o alberghieri non può superare il 50% del lotto disponibile, secondo i seguenti limiti:
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,50 mq/mq;
 - Piani: 3 + seminterrato;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza di 13,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 5 metri o allineamento agli edifici preesistenti;
 - Dc (Distanza dai confini): H/2 e comunque non meno di 5 metri;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola

parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;

- nell'ambito della volumetria di cui al punto precedente è ammessa la commistione con destinazione residenziale, con indice fondiario per la volumetria residenziale pari a 1,5 mc/mq e con obbligo di destinare a piano terra almeno una unità immobiliare ad attività commerciale o artigianale o alberghiera.
5. Nella ZTO "CoA" il PUC si attua con interevento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.
 6. Per l'immobile censito in catasto sul foglio di mappa n.19 p.lla n.1212, con affaccio su Viale Europa, è ammessa la sopraelevazione fino all'allineamento con gli edifici prospicienti.

Art.29 ZTO Ct "Area di sviluppo turistico a edilizia estensiva".

1. La ZTO "Ct" riguarda le aree di sviluppo turistico a edilizia estensiva da insediarsi nella frazione di San Gennaro e nell'area cosiddetta Stazione-PIP.
2. Nelle ZTO "Ct" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenze;
 - residenze turistiche extra alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - autorimesse pertinenziali o depositi esclusivamente in interrato o seminterrato;
 - autorimesse non pertinenziali;
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la

vigente normativa.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro e il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% (tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a 10,50 m e, per quanto riguarda edifici singoli e inseriti in cortine edilizie continue ed aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti, fatti salvi i diritti dei terzi secondo Codice Civile;
- la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
- la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.

4. Sui lotti serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.) sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei seguenti limiti:

- obbligo di destinazione d'uso a residenze turistiche extra alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17), con quota marginale residenziale non superiore al 40% della volumetria degli edifici per i titolari o per i conduttori dell'azienda turistica e/o per il personale di custodia;
- edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- edifici con tipologia tradizionale [v. § 3.1 Relazione PUC], con struttura o rivestimento in pietra locale e finiture da realizzarsi secondo gli indirizzi dettati dal "Piano per la valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC];

- 2.000 mq (per i lotti di dimensione inferiore a 2.000 mq, e comunque non inferiori a 1.000 mq, è ammessa la realizzazione di volumi proporzionali alla volumetria massima consentita nel presente comma)".
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,20 mq/mq;
 - V max (Volumetria massima): 900 mc;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque non può superare 7,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 10 metri;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 60% (è prescritta la percentuale minima del 60% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
5. Il PUC si attua con intervento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.30 ZTO D1 "Area PIP".

1. In ZTO D1 sono comprese le aree destinate ad attività produttive, artigianali e industriali e quelle rientranti nel PIP approvato con delibera di G.C. n.184 del 28.12.2007 e Decreto Sindacale n.296/C del 10.01.2008. Per queste aree valgono le norme del succitato Piano esecutivo che si intendono di seguito integralmente riportate; in particolare, per le aree non rientranti nel PIP vigente, valgono le norme previste per i lotti di tipologia "A, B e C" del medesimo strumento attuativo.
2. Nella ZTO D1 il PUC si attua nel rispetto del vigente PIP di cui al comma precedente, che potrà essere sostituito da un PUA di iniziativa pubblica, in cui dovrà prevedersi, secondo gli indirizzi del PTCP, prioritariamente la realizzazione di un eliporto con relativi servizi per l'aviazione generale, il turismo, il soccorso e la protezione civile nell'area occupata dai lotti PIP D2, D3, D4, D5, D8, D9, D10, D11, D14, D15 e D16; tale PUA dovrà essere coerente con il Titolo XIV delle NTA del PTCP e, in particolare, con l'art.130 relativamente agli "insediamenti di tipo C", dove "[...] potranno localizzarsi aziende il cui processo produttivo comporti "oneri" ambientali, infrastrutturali e logistici non rilevanti [...]" e dove "[...] è auspicabile la assunzione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti [...]"; infine, per ciascun lotto a edificarsi dovrà essere prescritta una percentuale minima del 40% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria.
3. Relativamente al PIP vigente, è prevista la realizzazione della viabilità d'accesso a servizio del lotto E9, attualmente intercluso, con procedura espropriativa, direttamente dalla viabilità interna del PIP stesso; inoltre, per gli immobili preesistenti, legittimamente costruiti, è ammessa anche la destinazione d'uso per servizi sanitari e assistenziali di proprietà e gestione privata.
4. I lotti C1, D7, D12 e D13 del previgente PIP che nella tavola "C1" (in scala 1/5.000) del presente PUC vengono trasformati con nuove

destinazioni d'uso sono da considerarsi a tutti gli effetti trasformate e sono sottoposte alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.

Art.31 ZTO D2 "Tessuto produttivo commerciale e turistico-alberghiero".

1. La ZTO D2 riguarda l'area in prevalenza occupata da attività commerciali e turistico-alberghiere preesistenti al PUC con le relative pertinenze.
2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - attività commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.);
 - attività artigianali con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.);
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - attività turistico-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggio-albergo, come definiti dalla legge Regione Campania 15.03.1984 n.15, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.
3. Sugli edifici legittimamente assentiti e preesistenti rispetto alla data di

approvazione del PUC sono ammessi:

- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% (tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20% (quindi con un ulteriore 10%) per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%) per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di sopraelevazione l'altezza massima è pari a quella della ZTO;
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Sui lotti serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.) sono consentiti interventi di nuova edificazione nell'osservanza dei seguenti limiti:
- obbligo di destinazione d'uso secondo la ZTO;
 - è ammessa inoltre la destinazione d'uso a residenza per non più di 1/8 della superficie totale degli edifici per i titolari dell'azienda o per il personale di custodia;
 - Sf (Superficie fondiaria): 2.000 mq (per lotti di dimensione inferiore a 2.000 mq è comunque consentita la realizzazione di un volume massimo di 900 mc, nel rispetto degli altri limiti e parametri di legge e di Piano);
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,30 mq/mq;
 - P (Numero massimo dei piani): 3 oltre il piano terra;
 - H max (Altezza massima): 13,50 m - l'altezza massima per le costruzioni che insistono tra la ss 212 e Via Fontana dei Fieri è pari a m 7,50;
 - Ds (Distanza dalla strada): 10 m;
 - Dc (Distanza dai confini): ½ dell'altezza del fabbricato e comunque non meno di 5 metri;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari

- all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
- Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria;
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria;
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 50% (è prescritta la percentuale minima del 50% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
5. In ZTO "D2" il PUC si attua con intervento diretto, fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.
6. Gli immobili censiti in catasto sul foglio di mappa n.12 p.lle nn.855, 852, 868, 669, 670, 668, 666 e 664, sul foglio di mappa n.12 p.lle nn.847 e 848, sul foglio di mappa n.8 p.lle nn.548 e 549, e sul foglio di mappa n.16 p.lle nn.370, 371, 373 e 536 rientrano nella ZTO D2 e sono soggetti al regime del presente art.31 con la particolarità che qualsiasi intervento edilizio di ampliamento o di nuova costruzione dovrà essere dimensionato considerando l'intero lotto ma ponendo a base di calcolo una superficie fondiaria equivalente non superiore a 2.000 mq, una volumetria di progetto da calcolarsi al lordo della volumetria preesistente legittimamente assentita alla data di adozione del presente PUC e un'altezza massima pari a m 7,50.

Art.32 ZTO D3 "Impianti tecnologici di interesse locale".

1. La ZTO "D3" riguarda le aree destinate all'impianto di depurazione e quelle di pertinenza degli impianti tecnologici in genere di interesse locale, dove sono consentiti solo interventi per il perfetto funzionamento di tali impianti ad opera degli enti competenti; essi sono: serbatoi idrici e

centrali di sollevamento; centrali elettriche e cabine di trasformazione; impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti; pozzi pubblici, sorgenti e acquedotti; elettrodotti; metanodotti; impianti radiovisivi e di telefonia.

2. Per quanto concerne la rete idrica comunale, come individuata nell'elaborato in scala 1/10.000 "A3.3", fatte salve le zone di tutela e di rispetto individuate dalla Regione ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006, i titoli abilitativi per interventi edilizi sono subordinati al parere del competente Ufficio sanitario e dell'Ente gestore delle acque.
3. Per quel che riguarda la protezione da radiazioni non ionizzanti¹, nelle more dell'approvazione di un regolamento Comunale degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive (concernente la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati previsti dalla normativa di settore), è vietata l'installazione degli impianti nelle seguenti aree:
 - aree sensibili (che riguardano singoli edifici con incluse aree pertinenziali, quali balconi, terrazzi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc., dedicati, anche parzialmente, alla salute, alla popolazione infantile, a scuole, al culto, agli anziani, ad attività sportive) e nelle immediate vicinanze delle stesse;
 - nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
 - sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.

¹ Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche, comunemente chiamate campi elettromagnetici, che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in: campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF), radiofrequenze (RF), microonde (www.arpav.it).

- 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- per impianti esistenti alla data di approvazione del presente Piano, non ricadenti nei siti previsti nei punti precedenti del presente articolo, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Nella ZTO "D3" il PUC si attua con intervento diretto, fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.33 ZTO D4 "Aree per impianti di distribuzione di carburanti".

1. La ZTO "D4" riguarda l'area preesistente al PUC già destinata a distribuzione di carburante a ridosso della ss 212, nei pressi della Stazione ferroviaria.
2. Eventuali ulteriori impianti di distribuzione carburanti dovranno rientrare nei prossimi API e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Area non inferiore a 1.000 mq. di superficie;
 - Tipologia di impianto orientata nella classe "Stazione di servizio";
 - Rapporto di copertura (R.C.) pari al 25% dell'area di intervento e altezza massima non superiore ai 7 m (massimo 2 piani) per la realizzazione di strutture a servizio dell'impianto;
 - dovranno inoltre essere rispettate le normative nazionali e regionali, in particolare per quanto concerne le distanze dai confini e dagli edifici, gli accessi all'impianto dalla viabilità pubblica, le norme di sicurezza e di prevenzione incendi; nelle stazioni di rifornimento e di servizio dovranno essere previste adeguate aree di sosta oltre quelle necessarie alla distribuzione di carburanti.
3. Le caratteristiche architettoniche dell'impianto, pur nel rispetto delle specifiche linee che caratterizzano nel settore commerciale le diverse "marche" dei vari prodotti, dovranno tenere conto dei valori ambientali e paesistici del contesto circostante.
4. Gli impianti del tipo "chioschi" devono essere dotati di servizi igienici a

disposizione del gestore; qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria, si può provvedere a dotare tali strutture di servizio igienico chimico; le "Stazioni di servizio", presenti sul territorio comunale devono essere dotate anche di servizio igienico per disabili, secondo la normativa di settore vigente.

5. Le pensiline dei distributori di carburanti non configurano area coperta né volume se ad esclusiva protezione dell'impianto di distribuzione.
6. Nella realizzazione dei nuovi impianti dovrà essere riservata una superficie minima pari al 30% dell'area di intervento sistemata a verde con messa a dimora di essenze vegetazionali riconducibili alle colture della tradizione locale e dovrà essere posta particolare cura nel sistema di recinzione delle aree stesse.
7. La progettazione dell'impianto deve obbligatoriamente contenere adeguate soluzioni tecnologiche per garantire l'isolamento da esondazioni ed allagamenti.
8. Per prevenire infiltrazioni nel sottosuolo da sversamenti accidentali o perdite di sostanze inquinanti, gli impianti dovranno essere dotati di sistema di recupero collegato con pozzetti opportunamente isolati. Sulla verticale di acquiferi sabbioso – ghiaiosi, non dovrà essere intercettata la falda.
9. Nelle aree, su terreni scoperti, gli effetti dell'impermeabilizzazione dovranno essere contenuti mantenendo o recuperando l'efficienza del microreticolo idrologico e realizzando la temporanea (anche parziale) ritenzione delle acque di pioggia.
10. Per il rilascio del titolo abilitativo è condizione vincolante che il progetto esecutivo sia preceduto da indagini idrologiche sulle acque di superficie ed idrogeologiche con piezometro.
11. La ZTO "D4" si attua con intervento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.34 ZTO E1 "Territorio Agricolo Rurale e Aperto".

1. Le ZTO E1 riguardano le aree extraurbane con destinazione prevalentemente agricola e agrituristica rientranti nel contesto di "territorio rurale e aperto" come definito dal PTR e normato dal PTCP, compreso gli insediamenti residenziali extra-urbani preesistenti, individuati al di fuori del perimetro urbano, rappresentati nella tavola "C1" (in scala 1/5.000) senza alcuna campitura colorata (a meno delle altre zone tipo "E", riguardanti Corridoi ecologici e aree di pregio ambientale).
2. Gli obiettivi della ZTO E1 sono rivolti alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle aree agricole del territorio in relazione allo sviluppo del settore, alla difesa dell'ambiente e alla produzione dei prodotti tipici della zona; essi sono coerenti con il Titolo II delle NTA del PTCP (articoli da 37 a 49), che di seguito si ritenga completamente riportato.
3. In relazione agli obiettivi di cui al precedente comma 2, per gli edifici funzionali alle attività agricole dotati di legittimo titolo abilitativo preesistente rispetto alla data di approvazione del PUC, sono consentiti i seguenti interventi:
 - la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+; in caso di sopraelevazione e per quanto riguarda edifici inseriti in cortine edilizie continue, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Per gli edifici di particolare pregio individuati con specifica simbologia ("M"), nella tavola in scala 1/10.000 "A4", è ammesso il recupero del sistema edilizio rurale attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
5. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
 - la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di strade rurali, vicinali

- e comunali rispettando la suddivisione agraria e la vegetazione arborea e arbustiva;
- la realizzazione di serre ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
 - il cambio di destinazione d'uso coerente con le destinazioni d'uso della ZTO E1 di cui al presente articolo.
6. Nelle ZTO E1 è consentito solo a imprenditori agricoli a titolo principale (imprenditori agricoli professionali), singoli o associati (come definiti dal Codice Civile), nonché ai soggetti aventi diritto a sostituirsi al proprietario nelle esecuzione delle opere, ed in ragione di un piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico abilitato (redatto secondo le direttive di cui all'art.47 delle NTA del PTCP), di realizzare nuovi manufatti o l'ampliamento e la rifunzionalizzazione per fini agricoli di quelli esistenti, secondo i seguenti indici:
- Sf (Superficie fondiaria): per la realizzazione di nuovi manufatti necessari all'esercizio dell'impresa l'area deve essere pari alla superficie determinata dal piano di sviluppo aziendale e comunque maggiore o uguale di mq 10.000;
 - Sc (Superficie coperta del manufatto): 0,05 x Superficie del lotto;
 - H max (Altezza massima): m 7,50;
 - If (Indice fondiario): 0,03 mc/mq per la quota residenziale e 0,10 mc/mq per la quota strumentale di supporto all'azienda;
 - Df (Distanza tra i fabbricati) = è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Ds (Distanza dalle strade) = 10 m da strade vicinali; per le altre strade vale il Codice della strada in funzione della tipologia della strada;
 - Dc (Distanza dal confine) = 5 m (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza); per gli allevamenti zootecnici la DC non può essere inferiore a 20 m.
7. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo di cui al comma precedente è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non

contigui, ricadenti nella zona E1, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. A cura dell'Amministrazione Comunale sarà istituito il "Registro degli Asservimenti dei suoli" che dovrà contenere la descrizione e l'individuazione delle aree di pertinenza giuridica riguardanti i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi di nuova costruzione. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

8. E' prescritta la demolizione delle baracche esistenti, fienili ed opere provvisorie non utilizzate nell'azienda.
9. Per quel che concerne gli "insediamenti extra-urbani" nelle ZTO E1 non funzionali all'attività agricola e agrituristica sono ammesse, sugli edifici legittimamente costruiti (o condonati o comunque dotati di legittimo titolo abilitativo), le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - attività ricettive extra alberghiere (country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.), e/o pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e/o attività artigianali.
10. Per gli edifici di cui al precedente comma 9 legittimamente assentiti che, alla stregua degli "aggregati edilizi" definiti secondo gli indirizzi dell'art.142 del PTCP, sono serviti dalle infrastrutture urbane (viabilità, fognature, ecc.), oltre agli interventi di cui al precedente comma 3, è consentita la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20%, quindi con un ulteriore 10%, per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale [v. RUEC] e del paesaggio urbano" (allegato al presente PUC); e può raggiungere il 30% (quindi aggiungendo un ulteriore 10%), per gli edifici

a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+.

11. Per evitare il progressivo abbandono del territorio, gli interventi di cui ai commi precedenti, possono essere realizzati a condizione che il titolare del titolo abilitativo si impegni nei confronti dell'Amministrazione Comunale con convenzione scritta:

- a tenere la manutenzione e la conservazione attiva dei suoli, sia sotto il profilo della stabilità che della tutela dall'erosione;
- ad assicurare la permeabilità dei suoli, evitando alterazioni che possano comprometterla;
- a eseguire interventi di sistemazione superficiale dei terreni e di mantenimento dei terrazzamenti, al fine di assicurare la regimazione delle acque e di evitare fenomeni di erosione e di dissesto.

12. Nelle ZTO E1 è ammessa la realizzazione di manufatti provvisori tradizionali (pagliai, ecc.) purché rimovibili, e la realizzazione di pensiline o tettoie nel limite del 20% della superficie coperta preesistente.

13. Nelle ZTO E1 non è consentito, salva autorizzazione comunale, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio agrario, quali muretti a secco, depressioni temporaneamente inondate, fossi, siepi, filari alberati, risorgive.

14. Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti, tranne che sulle superfici non rocciose dove è possibile utilizzare insieme stabilizzanti non visibili all'esterno; deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree; la manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;

- la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica sopra descritta o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone;
- le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico; in ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire possibilmente tramite lo scavo di singole buche;
- è favorito il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne; nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane e reflue, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi; la realizzazione di tali bacini idrici è soggetta alle autorizzazioni di legge e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali; per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite, ecc.) o in alternativa cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito; al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo intorno alle vasche.

15. Per quanto concerne le attività agricole e zootecniche in ZTO "E1", si rimanda alla normativa di settore e ai regolamenti europei.

16. Nelle ZTO E1 il PUC si attua con intervento diretto.

Art.35 ZTO E2 "Aree di pregio naturalistico e della Rete Ecologica Comunale".

1. Le ZTO E2 riguardano le aree extraurbane con destinazione prevalentemente agricola, rientranti nel sistema della Rete Ecologica Comunale come descritto nell'art.15 della Parte Strutturale, alle cui prescrizioni si rimanda.
2. Le ZTO E2 sono:
 - Corridoi ecologici regionali, provinciali e locali, come definiti nell'art.16 delle NTA del PTCP (tav. B1.1 PTCP) - fascia di almeno m 300 per lato (Corridoio del Tammaro), fascia di almeno m 50 per lato (Corridoio dell'Acquafredda, del Paratola e D'Isca Rotonda);
 - area di confluenza fluviale dei Corridoi ecologici, artt.22 e 30 NTA del PTCP - raggio di m 300 dal punto di confluenza;
 - corsi d'acqua secondari, art.22 NTA del PTCP (torrenti Acquafredda, Paratola e D'Isca Rotonda iscritti nell'elenco delle acque pubbliche);
 - corsi d'acqua secondari, art.22 NTA del PTCP (torrenti, valloni e fossi non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche);
 - aree di crinale, art.32 NTA del PTCP, di Toppa Barrata, del Bosco di Sant'Andrea e di Piana Romana (il sistema dei crinali, secondo le disposizioni del PTCP, è finalizzato alla salvaguardia della configurazione e della connotazione paesistico-ambientale del territorio);
 - corridoi ecologici comunali (del Cantero, del San Marcuccio, del Pantaniello e del Quadrielli) [v. tavole B3a e B3b], che presentano mediamente una fascia di 50 metri per lato dall'alveo dei torrenti.
3. Per gli edifici esistenti legittimamente assentiti rientranti nelle fasce dei corridoi ecologici comunali (del Cantero, del San Marcuccio, del Pantaniello e del Quadrielli) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+; in caso di sopraelevazione l'altezza consentita è pari a m 7,50 e per quanto riguarda edifici inseriti in cortine edilizie continue e/o aperte, sono

ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti; è consentita inoltre la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.

4. Dal punto di vista della tutela, sono da considerarsi alla stregua dei Corridoi ecologici le aree boscate, i prati, le aree a vegetazione boschiva e arbustiva, quelle percorse da incendi e tutte quelle a elevata naturalità e biodiversità.
5. Le aree percorse dal fuoco dalla data della cessazione del vincolo *ope legis* d'inedificabilità assoluta restano classificate aree E2 fino all'approvazione dei futuri Atti di Programmazione degli Interventi (API).
6. In ogni caso, per le aree concernenti il presente articolo, sottoposte anche all'art.142 del Decreto Legislativo n.42 del 2004, valgono le norme del successivo articolo 146 del predetto Decreto.

Art.36 ZTO E3 "Aree di pregio ambientale e parchi extra urbani".

1. La ZTO "E3" riguarda le aree extraurbane con destinazione prevalentemente agricola con caratteristiche di notevole pregio ambientale, rientranti nel sistema di parchi comunali extra urbani di cui all'art.14 delle presenti NTA, cui si rimanda per l'inquadramento generale.
2. La ZTO "E3" si compone di tre sottozone:
 - la sottozona E3.1 del "Parco fluviale-naturalistico del Tammaro";
 - la sottozona E3.2 dell' "Area di crinale di Toppa Barrata";
 - la sottozona E3.3 del "Parco della frangia periurbana di Vadopilone".
3. La sottozona "E3.1" concernente il Parco fluviale-naturalistico del Tammaro ha una forte vocazione naturalistica, con una superficie di 692 ettari (la geometria e la dimensione di questa sottozona potrà essere modificata nei futuri API in funzione delle reali possibilità di sviluppo riscontrate nel primo triennio); si sviluppa a est del centro abitato di Pietrelcina, fino agli argini naturali su sponda destra del fiume Tammaro; presenta una prima area (quella più a ridosso delle aste fluviali del Tammaro e del vallone Acquafredda) già sottoposta al regime di corridoio ecologico di cui agli artt.15 e 34 delle presenti norme, mentre la restante

superficie, pari a circa 552 ettari, viene considerata come una vera e propria fascia di protezione delle aree ad alta naturalità poste lungo il fiume Tammaro; per quest'area il regime normativo del Parco è assimilabile a quello dettato dall'art.34 delle presenti NTA, valido per le aree agricole E1, con le specificità di seguito illustrate:

- sono ammessi gli interventi di cui al precedente art.34 previsti per gli imprenditori agricoli a titolo principale (imprenditori agricoli professionali);
- per quel che concerne gli edifici legittimamente costruiti (o condonati o comunque dotati di legittimo titolo abilitativo) non funzionali all'attività agricola e agrituristica, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentita la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20%, quindi con un ulteriore 10%, per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale [v. RUEC] e del paesaggio urbano" (allegato al presente PUC) e a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- sono ammesse aree faunistiche per gli ungulati appenninici e per gli habitat riconosciuti nei siti Natura 2000 della Provincia di Benevento; giardini botanici del mediterraneo; sentieri naturalistici attrezzati; centri di recupero per la fauna selvatica;
- sono ammesse attività per l'accoglienza (da realizzarsi, oltre che in edifici preesistenti, con strutture amovibili in legno e/o tende e/o con strutture ecocompatibili realizzate con materiali naturali) quali: ristoranti/bar, area di sosta picnic, bungalow, campeggi (come definiti dalla L.R. n.13/1993) e attrezzature per lo sport e il tempo libero; tali strutture potranno essere realizzate su una superficie non superiore a quattro ettari (tale superficie potrà essere variata nei futuri API), con superficie coperta non superiore al 5%, limitando le superfici destinate a viabilità e piazzole a non più dell' 1% della superficie complessiva, e dovranno essere pavimentate con sistemi permeabili o semipermeabili che consentano una agevole rimozione ai fini di future esigenze di recupero ambientale; inoltre l'altezza massima delle strutture di accoglienza non potrà essere superiore a

- 3,50 metri ed è prescritta la percentuale minima dell'95% di superficie permeabile rispetto alla superficie di intervento; la percentuale minima del 75% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio di ogni impianto ricettivo, con aree per parcheggio nella misura minima di 12,5 mq/posto letto;
- il Parco fluviale-naturalistico del Tammaro sarà attuato per mezzo di interventi diretti, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; l'Amministrazione comunale di Pietrelcina potrà stipulare con i proprietari specifiche convenzioni finalizzate all'uso pubblico delle suddette aree; sarà possibile realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata triennale, a particolari soggetti "deboli".
4. La ZTO "E3.2" riguarda l' "Area di Crinale di Toppa Barrata" prioritariamente finalizzata alla salvaguardia della configurazione e della connotazione paesistico-ambientale del territorio, secondo le prescrizioni dell'art.32 del PTCP, cui si rimanda, in uno con gli articoli 14 e 15 delle presenti NTA; l'area di Toppa Barrata presenta una superficie di ettari 165 a forte vocazione agraria e naturalistica, estendendosi a ovest del centro abitato di Pietrelcina, fino al confine con Pesco Sannita (la geometria e la dimensione di questa sottozona potrà essere modificata nei futuri API in funzione delle reali possibilità di sviluppo riscontrate nel primo triennio); per quest'area il regime normativo del Parco è assimilabile a quello dettato dall'art.34 delle presenti NTA, valido per le aree agricole E1, con le specificità di seguito illustrate:
- sono ammessi gli interventi di cui al precedente art.34 previsti per gli imprenditori agricoli a titolo principale (imprenditori agricoli professionali);
 - per quel che concerne gli edifici legittimamente costruiti (o condonati o comunque dotati di legittimo titolo abilitativo) non funzionali all'attività agricola e agrituristica, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentita la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al

del 20%, quindi con un ulteriore 10%, per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale [v. RUEC] e del paesaggio urbano" (allegato al presente PUC) e a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;

- sono ammesse aree faunistiche per gli ungulati appenninici e per gli habitat riconosciuti nei siti Natura 2000 della Provincia di Benevento; giardini botanici del mediterraneo; sentieri naturalistici attrezzati; centri di recupero per la fauna selvatica;
- sono ammesse attività per l'accoglienza (da realizzarsi, oltre che in edifici preesistenti, con strutture amovibili in legno e/o tende e/o con strutture ecocompatibili realizzate con materiali naturali) quali: area di sosta picnic, bungalow, campeggi (come definiti dalla L.R. n.13/1993) e attrezzature per lo sport e il tempo libero; tali strutture potranno essere realizzate su una superficie non superiore a tre ettari (tale superficie potrà essere variata nei futuri API), con superficie coperta non superiore al 5%, limitando le superfici destinate a viabilità e piazzole a non più dell' 1% della superficie complessiva, e dovranno essere pavimentate con sistemi permeabili o semipermeabili che consentano una agevole rimozione ai fini di future esigenze di recupero ambientale; inoltre l'altezza massima delle strutture di accoglienza non potrà essere superiore a 3,50 metri ed è prescritta la percentuale minima dell'95% di superficie permeabile rispetto alla superficie di intervento; la percentuale minima del 75% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio di ogni impianto ricettivo, con aree per parcheggio nella misura minima di 12,5 mq/posto letto;
- l' "Area di Crinale di Toppa Barrata" sarà attuata per mezzo di interventi diretti, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; l'Amministrazione comunale di Pietrelcina potrà stipulare con i proprietari specifiche convenzioni finalizzate all'uso pubblico delle suddette aree; sarà possibile realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata triennale, a particolari soggetti "deboli".

5. La ZTO "E3.3" riguarda il "Parco della frangia periurbana di Vadopilone" ubicato a sud-ovest del centro urbano, di superficie pari a ettari 15,40 (la geometria e la dimensione di questa sottozona potrà essere modificata nei futuri API in funzione delle reali possibilità di sviluppo riscontrate nel primo triennio); esso rappresenta una vera e propria "cintura di verde" al contorno dell'area PIP già insediata; per quest'area il regime normativo del Parco è assimilabile a quello dettato dall'art.34 delle presenti NTA, valido per le aree agricole E1, con le specificità di seguito illustrate:

- sono ammessi gli interventi di cui al precedente art.34 previsti per gli imprenditori agricoli a titolo principale (imprenditori agricoli professionali);
- per quel che concerne gli edifici legittimamente costruiti (o condonati o comunque dotati di legittimo titolo abilitativo) non funzionali all'attività agricola e agrituristica, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentita la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10%; tale percentuale può essere raddoppiata fino al del 20%, quindi con un ulteriore 10%, per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale [v. RUEC] e del paesaggio urbano" (allegato al presente PUC) e a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- sono ammessi sentieri naturalistici attrezzati, attività per l'accoglienza (da realizzarsi, oltre che in edifici preesistenti, con strutture amovibili in legno e/o tende e/o con strutture ecocompatibili realizzate con materiali naturali) quali: ristoranti/bar, area di sosta picnic, bungalow, campeggi (come definiti dalla L.R. n.13/1993) e attrezzature per lo sport e il tempo libero; tali strutture potranno essere realizzate su una superficie non superiore a quattro ettari (tale superficie potrà essere variata nei futuri API), con superficie coperta non superiore al 10%, limitando le superfici destinate a viabilità e piazzole a non più dell' 1% della superficie complessiva, e dovranno essere pavimentate con sistemi permeabili o semipermeabili che consentano una agevole rimozione ai fini di future esigenze di recupero ambientale; inoltre l'altezza massima delle strutture di

accoglienza non potrà essere superiore a 3,50 metri ed è prescritta la percentuale minima dell'95% di superficie permeabile rispetto alla superficie di intervento; la percentuale minima del 75% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio di ogni impianto ricettivo, con aree per parcheggio nella misura minima di 12,5 mq/posto letto;

- il "Parco della frangia periurbana di Vadopilone" sarà attuato per mezzo di interventi diretti, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; l'Amministrazione comunale di Pietrelcina potrà stipulare con i proprietari specifiche convenzioni finalizzate all'uso pubblico delle suddette aree; sarà possibile realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata triennale, a particolari soggetti "deboli".

Art.37 ZTO F1 "Standard - Istruzione".

1. La ZTO F1 riguarda le aree riservate all'istruzione; esse sono:

F1	Attrezzature scolastiche	mq	Preesistente progetto	DM 1444/68: 4,5 mq/ab X 3.346 ab
AS1	Scuola elementare viale Cappuccini	3.141	Preesistente	
AS2	Scuola media via dello Sport	4.434	Preesistente	
AS3	Asilo nido via San Giuseppe	7.564	Progetto	
AS4	Attività didattiche all'aperto in area archeologica	7.877	Progetto	
	Totale	23.016		15.057

2. Sugli edifici preesistenti di Via Cappuccini e di Viale dello Sport sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per adeguamento funzionale, demolizione con ricostruzione con incremento di volume fino al 30% per adeguamento funzionale. Nelle aree pertinenziali sono ammessi interventi di sistemazione a verde e per parcheggi con pavimentazioni semipermeabili e alberature di alto fusto.

3. Nelle aree di progetto è prevista la realizzazione di un asilo nido, in Via San Giuseppe, e di un parco didattico-archeologico entro il quale i reperti rinvenuti potranno essere custoditi, studiati e utilizzati, creando un modello che prevede tra l'altro simulazioni di scavo, lezioni e didattica all'aperto, musealizzazione dei reperti, esercitazioni pratiche di laboratorio, ecc. (i futuri API stabiliranno, in accordo con la competente Sovrintendenza, ulteriori specifiche destinazioni e le modalità di intervento); per l'Asilo nido, l'intervento succitato potrà essere realizzato secondo i seguenti parametri urbanistici:

- Sc (Superficie coperta): 0,1 mq/mq;
- H (Altezza massima): 10,50 m;
- Dc (Distanza dal confine): 5 m;
- Ip (Indice di permeabilità): 75%;
- Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria);
- Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria);
- Pa (Parcheggi): devono essere previsti nell'ambito del lotto parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione fuori terra.

4. L'area di progetto in Via San Giuseppe subisce l'interferenza di un vincolo imposto ai sensi del Codice bb.cc. su un terreno percorso o danneggiato dal fuoco (censito dall'Ufficio Tecnico Comunale); su tale area, dopo la decadenza del vincolo, l'Amministrazione Comunale, potrà elaborare un progetto di opera pubblica che sarà recepito dai futuri API.

5. L'area di progetto in località Piana Romana (sup. mq 7.877) subisce l'interferenza dell'area sottoposta a vincolo archeologico, distinta in catasto al foglio di mappa n.8, particella n 183 (di superficie pari a mq 22.697), dove sono stati rinvenuti numerosi reperti appartenenti ad una villa romana di epoca augustea (Decreto di vincolo del Ministero BB.CC. n.55 del 14.08.2002), normata dal precedente art.12 delle NTA del PUC; in sede di progetto si dovrà preliminarmente promuovere una campagna di scavi coordinata dalla competente Sovrintendenza, finalizzata alla definizione del sito archeologico e alla individuazione delle strategie di tutela e valorizzazione, e quindi solo dopo tale attività si potrà definire

l'eventuale intervento finalizzato allo standard per l' "Istruzione".

6. In ZTO "F1" il PUC si attua per intervento edilizio diretto, attraverso progetti di iniziativa pubblica nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

Art.38 ZTO F2a "Attrezzature religiose".

1. La ZTO F2a riguarda le aree per attrezzature religiose di seguito elencate:

F2a	Attrezzature religiose	mq	Preesistente progetto	DM 1444/68: 2 mq/ab X 3.346 ab.
AR1	Chiesa e Convento Sacra Famiglia e Casa del Pellegrino in Viale Cappuccini	14.610	Preesistente	
AR2	Santuario di Maria SS della Libera in Piazza Santissima Annunziata	7.116	Preesistente	
AR3	Chiesa di Sant'Anna in zona Castello	245	Preesistente	
AR4	Chiesa, struttura di accoglienza dei pellegrini, cappella, casa di Padre Pio e aree del Borgo dello Spirito in località Piana Romana	66.881	Preesistente	
AR5	Chiesa di Cristo in Croce in località Vado Le Monache	340	Preesistente	
AR6	Centro giovanile di Rione Pantaniello	2.798	Preesistente	
	Totale	89.195		6.692

2. La destinazione d'uso è strettamente connessa alle attività di culto e/o turistico/religiose di ospitalità dei pellegrini.
3. Sugli edifici legittimamente assentiti e preesistenti rispetto alla data di approvazione del PUC sono ammessi:
- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il restauro conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume;

- per la chiesa e Convento Sacra Famiglia e Casa del Pellegrino, la nuova costruzione di strutture interrato;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto;
 - per la chiesa, la struttura di accoglienza dei pellegrini, la cappella, la casa di Padre Pio e le aree del Borgo dello Spirito in località Piana Romana si rimanda all'art.43 relativo alle ZTO "G2" "Area di tutela del Borgo dello Spirito".
4. Nelle ZTO "F2a" il PUC si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.39 ZTO F2b "Attrezzature comuni".

1. La ZTO F2b riguarda le aree per attrezzature di interesse comune, vale a dire quelle con destinazione ad attività culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici pubblici, protezione civile, ecc.); esse sono:

F2b	Attrezzature comuni	mq	Preesistenti progetto	DM 1444/68: 2 mq/ab X 3.346 ab.
AC1	Area del Palazzo di Vetro con annessa struttura della Misericordia in Viale Cappuccini	4.669	Preesistente	
AC2	Struttura sanitaria di Via Roma	687	Preesistente	
AC3	Struttura polifunzionale (ex scuola materna) di Via Roma	994	Preesistente	
AC4	Casa Comunale e parco Colesanti	8.964	Preesistente	
AC5	Edificio comunale dei Vigili Urbani	74	Preesistente	
AC6	Piazza Supportico Pilla	1.056	Preesistente	
AC7	Edifici comunali di Spina Rovella	900	Preesistente	
AC8	Museo Civico Padre Pio nel Palazzo comunale De Tommasi-Bozzi	946	Preesistente	
AC9	Piazza SS Annunziata con	668	Preesistente	

	annessi locali polifunzionali			
AC10	Edificio polifunzionale e Largo G. D'Aquino	824	Preesistente	
AC11	Edificio polifunzionale di Via dello Sport	1.622	Preesistente	
AC12	Edificio comunale e spazi annessi di Rione Pantaniello	625	Preesistente	
AC13	Caserma Carabinieri	1.563	Preesistente	
AC14	Edificio comunale "Casale Frangiosa" lungo il "Cammino del Rosario"	2.963	Preesistente	
AC15	Edificio comunale e aree polifunzionali in località Piana Romana	12.135	Preesistente	
AC16	Edificio comunale di Via Martelotta	110	Preesistente	
AC17	Stazione ferroviaria	130	Preesistente	
AC18	Realizzazione di uno slargo di mq 130 lungo Corso Padre Pio	130	Progetto	
AC19	Sistemazione di una piazza nell'area del Castello	435	Progetto	
AC20	Sistemazione di una piazza lungo Via Francesco Paga	627	Progetto	
AC21	Realizzazione di una piazza con servizi nell'area di Via San Giuseppe	2.120	Progetto	
AC22	Realizzazione di una piazza con servizi in C/da San Gennaro	2.488	Progetto	
AC23	Invaso spaziale Via Salita Roma	745	In via di realizz.	
	Totale	45.475		6.692

2. Sugli edifici e sulle aree preesistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per interventi a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto,
- la demolizione anche con ricostruzione a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+, purché con altezza alla gronda non superiore a 10,50 metri.

3. Le attrezzature di progetto saranno realizzate attraverso interventi di **iniziativa pubblica** da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno contenere servizi che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella dell'intera area da sistemare e dovranno essere realizzate con materiali permeabili o semipermeabili, garantendo un IP (Indice di permeabilità) pari al 60%.
4. In ZTO "F2b" il PUC si attua per intervento edilizio diretto, attraverso progetti di iniziativa pubblica nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

Art.40 ZTO F3 "Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport".

1. La ZTO F3 riguarda le aree per attrezzature per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport; esse sono:

F3	Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport	mq	Preesistente progetto	DM 1444/68: 9 mq/ab X 3.346 ab.
SV1	Area del Complesso sportivo polivalente	28.514	Preesistente	
SV2	Area verde attrezzata a gioco di Via Gregarie	3.338	Preesistente	
SV3	Spazio verde attrezzato con bagni pubblici di Via Salita Roma	1.740	Preesistente	
SV4	Spazio verde attrezzato con monumento ai caduti "Rimembranza" in Via Gregarie	2.115	Preesistente	
SV5	Villa Comunale	19.410	Preesistente	
SV6	Ampliamento della Villa Comunale lato Pineta	18.815	Progetto	
SV7	Ampliamento Villa Comunale lato Centro Storico	19.442	Progetto	
SV8	Area verde del "Morgione	6.250	Progetto	
SV9	Area verde in C/da Santo	4.563	Progetto	

	Stefano			
SV10	Area verde in C/da San Gennaro	2.322	Progetto	
SV11	Area verde sulla ss 212	4.377	Progetto	
	Totale	110.886		30.130

2. Nelle attrezzature preesistenti di servizio sono ammessi i seguenti interventi:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o senza incremento di volume fino al 20% per interventi a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- la demolizione anche con ricostruzione a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 20% per interventi a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
- per le aree destinate a verde, la realizzazione di gazebi, chioschi, attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella dell'intera area da sistemare;
- per le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, le pavimentazioni devono essere realizzate con materiali drenanti.

3. Relativamente alla Villa Comunale (descritta nel paragrafo 6.2.2 della Relazione di PUC), il PUC prevede un ampliamento lungo il lato orientale (sup. 1,94 ettari) e un altro, oltre la strada comunale di accesso al paese, sul lato ovest (sup. 1,88 ettari); in particolare, sul lato orientale è prevista la costruzione di un auditorium da realizzare a margine del Centro Storico e in diretto contatto con lo stesso, attraverso un progetto di opera pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale; l'edificio di progetto dovrà avere superficie coperta non superiore a 700 mq e altezza non superiore agli edifici del vicino centro storico e comunque non superiore a 10,50 metri, e dovrà essere realizzato con strutture a basso consumo energetico certificate secondo la normativa vigente in classe A e A+. Sul lato orientale dovranno inoltre realizzarsi percorsi ciclo-pedonali, sistemazioni a verde e interventi di consolidamento, attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, delle aree degradate che si sovrappongono alla fascia di Corridoio Ecologico dell'Acquafredda.

4. L'Area verde di progetto del "Morgione" sarà realizzata attraverso un progetto di opera pubblica di iniziativa pubblica e dovrà prioritariamente riguardare la conservazione della macchia arborea, dei filari arbustivi e delle aree di rinnovamento spontaneo; dovrà inoltre riguardare la manutenzione e la conservazione attiva dei suoli, sia sotto il profilo della stabilità che della tutela dall'erosione; il progetto di opera pubblica dovrà contenere elementi finalizzati alla realizzazione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra la parte costruita e le aree coltivate o boscate circostanti; potrà, infine, prevedere percorsi naturalistici e aree di sosta.
5. L'area verde di progetto di C/da Santo Stefano, quella di c.da San Gennaro e quella sulla ss 212 saranno realizzate attraverso un progetto di iniziativa pubblica e dovranno contenere percorsi e aree di sosta con gazebi, chioschi, attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella dell'intera area da sistemare (tali attrezzature dovranno essere realizzate con materiali permeabili).
6. In ZTO "F3" il PUC si attua per intervento edilizio diretto, attraverso progetti di iniziativa pubblica nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

Art.41 ZTO F4 "Standard - Parcheggi".

1. La ZTO F4 riguarda le aree destinate a parcheggio che insistono sull'intero territorio comunale. I parcheggi sono:

F4	Parcheggi	mq	Preesistente progetto	DM 1444/68: 9 mq/ab X 3.346 ab.
P1	Parcheggio di Via Gregarie	1.074	Preesistente	
P2	Parcheggio della Villa Comunale in Via Gregarie	662	Preesistente	

P3	Parcheggio interrato di Parco Colesanti	2.072	Preesistente	
P4	Parcheggio di via Gregarie	1.789	Preesistente	
P5	Parcheggio in Via dello Sport	1.387	Preesistente	
P6	Parcheggio in Via Vigna corta	2.340	Preesistente	
P7	Parcheggio in Viale Europa	1.200	Preesistente	
P8	Parcheggio impianti sportivi di Via della Gioventù	820	Preesistente	
P9	Parcheggio di Piana Romana	3.045	Preesistente	
P10	Parcheggio dell'edificio comunale con annesse aree polifunzionali in località Piana Romana	2.115	Preesistente	
P11	Parcheggio del Cimitero	2.180	Preesistente	
P12	Parcheggio scambiatore della Stazione	2.920	Progetto	
P13	parcheggio a ridosso dell'area PIP	3.850	Progetto	
P14	parcheggio di Rione Pantaniello	995	Progetto	
P15	parcheggio (nuovo) del Cimitero	6.471	Progetto	
	Totale	37.945		8.365

2. Ai parcheggi di progetto descritti nel precedente comma 1, si aggiungono i parcheggi lungo la viabilità comunale che non si sommano alle superfici per standard, ma che totalizzano comunque una superficie di mq 3.208; devono essere considerati, inoltre, i parcheggi privati a uso pubblico preesistenti alla data di adozione del presente PUC, che alla stregua di quelli ubicati lungo la viabilità comunale non si conteggiano per il calcolo degli standard, che concorrono comunque alla gestione dei flussi di traffico eccezionali in occasione degli eventi religiosi e turistici caratterizzanti il territorio di Pietrelcina.
3. Le aree a parcheggio coperte o scoperte dovranno avere le seguenti caratteristiche:
4. corsie di transito: larghezza = m. 3,00;
 - spazio di sosta auto: larghezza = m 2,50, lunghezza = m 5,00;
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 90°= m 6,00
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 45°= m 5,50;
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 30°= m 5,00.

5. I parcheggi pubblici vengono realizzati dalla Amministrazione Comunale, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati; tale concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce la durata ed il passaggio al Comune, al termine di essa, degli impianti e delle aree; la convenzione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto; detta quota dovrà sempre e comunque risultare inferiore al 50% del totale.
6. Nella realizzazione di parcheggi a livello stradale deve essere riservata una superficie minima al 20% dell'area per le sistemazioni a verde, sul perimetro e all'interno dell'area, ad eccezione degli spazi di sosta situati sui margini delle carreggiate stradali. Le pavimentazioni degli spazi di sosta, ad eccezione di quelli che occupano parte degli spazi stradali, devono essere eseguite con materiale drenante (permeabile o semipermeabile), limitando alle corsie di manovra le superfici impermeabili asfaltate, salvo casi particolari per i quali occorre presentare una documentazione giustificativa; si dovrà comunque garantire un IP (Indice di permeabilità) pari al 30% della superficie di progetto.
7. Nei parcheggi di Piana Romana e della Stazione ferroviaria (quest'ultimo di progetto) è ammessa la sosta anche di autobus e di autocaravan e dovranno essere dotati di presidio igienico-sanitario, dotato di idonei pozzetti autopulenti.
8. In tutti i parcheggi sono ammessi locale custode ed altri servizi complementari (attività commerciali, edicole, servizi igienici, ecc.); in particolare per i parcheggi che insistono all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, tali servizi complementari dovranno essere realizzati con strutture leggere e amovibili.
9. In ZTO "F4" il PUC si attua per intervento edilizio diretto, attraverso progetti di iniziativa pubblica/privata nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.; per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

Art.42 ZTO G1 "Borgo dello Spirito di Piana Romana".

1. La ZTO "G1" riguarda l'area del Borgo dello Spirito di Piana Romana, che rappresenta il luogo dove si concentra il flusso turistico-religioso dei pellegrini in visita nei luoghi di Padre Pio. Il sito turistico è descritto nel paragrafo 6.3.1 della Relazione di PUC.
2. Nella Sottozona "G1" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenze;
 - residenze turistiche extra alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17);
 - autorimesse individuali o depositi;
 - studi professionali e uffici pubblici;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
 - pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.);
 - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori di vendita per prodotti alimentari, extraalimentari o misti aventi superficie netta come previsto dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalla Legge Regionale della Campania n.1/2000 e s.m.i.) e attività artigianali (con esclusione — previo parere della competente ASL — delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori) legate alla produzione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e di qualità connesse all'immagine del territorio e alle tradizioni locali (la tipicità dei prodotti locali sarà certificata dall'Amministrazione Comunale con procedure regolamentate).
 - servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata;
 - destinazioni diverse in atto alla data di adozione del PUC in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità

degli atti - secondo titoli abilitativi legittimamente rilasciati), con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo la vigente normativa.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici legittimamente costruiti o condonati sono:
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il restauro e il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% per interventi coerenti con il "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC] e per gli edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+); in caso di sopraelevazione e per quanto riguarda edifici inseriti in cortine edilizie continue ed aperte, sono ammessi interventi di sopraelevazione fino all'allineamento alla gronda e al colmo con gli edifici adiacenti;
 - la variazione della destinazione d'uso, se coerente con la ZTO;
 - la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto.
4. Al di fuori della zona di protezione assoluta descritta nel successivo articolo 43 delle presenti NTA, per i pubblici esercizi, le strutture commerciali e turistico-ricettive preesistenti legittimamente costruite o condonate sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 30% purché con altezza non superiore a 10,50 metri.
5. Sui lotti inedificati, per i proprietari dei suoli da oltre 10 anni (rispetto alla data di adozione del presente Piano) che siano serviti dalle essenziali urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto etc.), è possibile realizzare un solo intervento di nuova edificazione per residenze turistiche extra alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli/foresterie e bed & breakfast, come definiti dalla legge Regione Campania 24.11.2001 n.17), con quota marginale residenziale non superiore al 40% della volumetria degli edifici per i titolari o per i conduttori dell'azienda turistica e/o per il personale di custodia; tali edifici potranno essere

dotati di autorimesse pertinenziali o depositi esclusivamente in interrato o seminterrato e dovranno avere carattere di edilizia estensiva con volumetria non superiore a mc 900 (per un massimo nell'intera ZTO G1 di 9.000 mc) e secondo i seguenti criteri:

- edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+;
 - edifici con tipologia tradizionale [v. § 3.1 Relazione PUC], con struttura o rivestimento in pietra locale e finiture da realizzarsi secondo gli indirizzi dettati dal "Piano per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio urbano" [v. RUEC].
 - Sf (Superficie fondiaria): 2.000 mq;
 - Rc (Rapporto di copertura): 0,20 mq/mq;
 - V max (Volumetria massima): 900 mc per un massimo di 9.000 mc nell'intera ZTO G1;
 - H max (Altezza massima): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare 7,50 m;
 - Ds (Distanza dalla strada): 10 metri;
 - Dc (Distanza dai confini): 5 metri;
 - Df (Distanze tra fabbricati): è prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli altri casi vale il dettato del Codice civile dall'art.873 e ss. fino al 907;
 - Da (Densità arborea): 1/150 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 albero per ogni 150 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Dar (Densità arbustiva): 1/50 mq (è prescritta la messa a dimora di 1 arbusto per ogni 50 metri quadrati di superficie fondiaria);
 - Pa (Parcheggi): debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza si rimanda alla normativa di settore e al successivo art.47;
 - Ip (Indice di permeabilità): 60% (è prescritta la percentuale minima del 60% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria).
6. Il PUC si attua con intervento diretto, nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti

territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.

Art.43 ZTO G2 "Area di tutela del Borgo dello Spirito".

1. La ZTO "G2" riguarda l'area di protezione assoluta (di superficie pari a 6,5 ha) intorno alla chiesetta e alla pineta del "Borgo dello Spirito di Piana Romana", dove è vietata qualsiasi edificazione e modificazione dello stato dei luoghi, a meno della manutenzione ordinaria e di eventuali interventi di miglioramento del sito.
2. L'area di protezione assoluta descritta nel precedente comma 1 rientra nell'ambito delle "Attrezzature religiose" di cui all'art.38 per le ZTO "F2a".
3. La ZTO G2 riguarda anche l'area (sup. 38,65 ha) al contorno del "Cammino del Rosario", destinato al cammino dei pellegrini che dal centro abitato intendono raggiungere il "Borgo dello Spirito di Piana Romana" per una percorrenza di 5.120 metri, dove è vietata qualsiasi edificazione e modificazione dello stato dei luoghi, a meno degli interventi previsti nell'art.20 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.

Art.44 ZTO H "Attrezzature cimiteriali".

1. Nella ZTO H sono consentiti eventuali ampliamenti cimiteriali, costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.
2. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.
3. Gli interventi si attuano, ai sensi della normativa vigente, secondo il Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio vigente.
4. La fascia di rispetto cimiteriale è profonda 100 metri dal muro di cinta, secondo il disegno della perimetrazione del preesistente PRG e come cartografata nelle tavole in scala 1/5.000 "C1a" e "C1b"; per gli edifici esistenti all'interno di tale fascia sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi; a norma dell'art.338 del

succitato T.U. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, per gli edifici esistenti all'interno di tale fascia, purché oltre 50 metri dal muro di cinta del cimitero e separati dallo stesso da una strada di livello almeno comunale, sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o con incremento di volume fino al 10% per adeguamento igienico e funzionale; all'interno di tale fascia, a norma dell'art.338 del succitato T.U. e s.m.i., è consentito, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e secondo le procedure del richiamato T.U., la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Art.45 ZTO S "Attrezzature private per lo sport".

1. La ZTO S riguarda l'area della piscina comunale lungo la ss 212, a ridosso dell'area PIP.
2. La destinazione d'uso è strettamente connessa alle attività sportive già in essere.
3. Sull'edificio preesistente rispetto alla data di approvazione del PUC sono ammessi:
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - la ristrutturazione edilizia a parità di volume.
4. In tale zona il PUC si attua per intervento edilizio diretto.

Art.46 Sistema della mobilità e delle infrastrutture.

1. Il sistema della mobilità è descritto nelle tavole "B6a" e "B6b" (in scala 1/5.000) che riportano le infrastrutture stradali e le "altre infrastrutture" del territorio comunale; in particolare, le infrastrutture stradali individuano il tracciato della Strada provinciale " SP n.44 Valle Tammaro" in corso di costruzione da parte della Provincia di Benevento, le strade comunali di progetto, le strade comunali da adeguare, i parcheggi di progetto e i parcheggi preesistenti; le altre infrastrutture riguardano la

linea ferroviaria BN-CB e l'Eliporto individuato in sede di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento, relativamente al Sistema delle infrastrutture e dei servizi (Scheda progetto tavola B3.1.1).

2. I tracciati della nuova viabilità e di quella da adeguare, pur essendo prescrittivi nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali, sono da considerarsi comunque indicativi e potranno essere modificati in sede di progettazione preliminare/definitiva senza alcuna procedura di variante urbanistica, laddove ricadano all'interno della fascia di rispetto stradale prevista per legge.
3. Le infrastrutture stradali esistenti e di progetto, individuate negli elaborati di PUC, comprendono gli spazi destinati alle sedi stradali, ai parcheggi pubblici (per le cui prescrizioni si rimanda agli artt.40 e 46), ed alle eventuali piste ciclabili; esse determinano le fasce di rispetto stradale dimensionate in base alle normative statali vigenti (D.Lgs. n.285/92 – DPR n.495/92), all'interno delle quali dovranno essere realizzate le eventuali opere di mitigazione degli impatti sul territorio determinati dal traffico motorizzato.
4. Il PUC fa salvi i diritti edificatori relativi ai suoli ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale, esercitabili oltre il limite della fascia, sulle aree adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica, nel rispetto della normativa di zona corrispondente.
5. Nelle fasce di rispetto stradali sono ammessi sugli edifici esistenti dotati di legittimo titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia a parità di volume.
6. Nelle fasce di rispetto delle strade di proprietà comunale, sono ammessi anche gli interventi di ampliamento, nei limiti consentiti dalle norme di ZTO, esclusivamente sul lato opposto a quello fronteggiante la strada, sono inoltre ammessi interventi di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle distanze dalla strada, purché essi siano subordinati ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate in caso di esproprio per la costruzione di opere stradali.

7. Nelle fasce di rispetto stradale esterne al Perimetro del Centro Abitato (delimitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.285/92) è consentita l'edificazione di impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori, come normati nel precedente art.33.
8. Le alberature dei viali e delle strade esistenti, dovranno essere tutelate e mantenute tenendo conto delle specie arboree tradizionali e garantendo, in caso di sostituzione, il ripristino di specie arboree simili a quelle dell'impianto originario; le nuove alberature stradali dovranno essere realizzate utilizzando specie appartenenti alla tradizione locale.
9. Le strade di progetto e, laddove possibile, le strade di adeguamento dovranno essere dotate di alberature adeguate, di piste ciclabili su corsia riservata e protetta (larghezza minima m 1,50) e di percorsi pedonali, anch'essi su corsia riservata e protetta (larghezza minima m 1,20); le arterie carrabile avranno il compito di favorire gli spostamenti tra il centro e le contrade e dovranno essere concepite come delle vere e proprie infrastrutture naturalistiche; inoltre, la loro costruzione dovrà favorire il consolidamento degli argini degradati dei torrenti, secondo le direttive della competente Autorità di Bacino.
10. Le fasce di rispetto stradali e di conseguenza le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni (edifici e recinzioni) in territorio extraurbano, sono quelle di cui alla normativa statale vigente (art. 26-28 DPR n.495/92); in particolare, per le strade di classe B (40 mt), per quelle di classe C (30 mt), per quelle di classe F (strade comunali 20 mt e vicinali 10 mt), per quelle di classe E e classe F interne ai centri abitati (secondo le norme di ZTO).
11. La misurazione delle distanze va fatta con riferimento al DPR n.495/92 e s.m.i.
12. In caso di approvazione di entrata in esercizio di nuove strade e/o di modifiche della classificazione di strade esistenti, le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel PUC con deliberazione di Consiglio comunale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.
13. Il RUEC definisce i requisiti tipologici e costruttivi da osservare nella progettazione e realizzazione delle strade di competenza comunale; in via generale, le strade interpoderali o di accesso agli edifici in territorio

rurale dovranno essere realizzate con materiali permeabili o semipermeabili e dovranno avere larghezza non superiore a m 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16.

14. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il Perimetro del Centro Abitato, di cui all'art.4 del D.Lgs. n.285/92, coincide con il Perimetro Urbano delle ZTO identificate negli elaborati "C1a" e "C1b".
15. Il PUC di Pietrelcina, coerentemente al PTCP, promuove il potenziamento della linea ferroviaria BN-CB e, soprattutto, della stazione di Pietrelcina, che rientra tra l'altro nell'ipotesi di metropolitana regionale, dove prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio (detto anche parcheggio scambiatore, in sigla P+R, dall'inglese Park and Ride), per agevolare l'intermodalità, destinato ai visitatori in arrivo, che possono essere serviti da mezzi pubblici che li portano direttamente nella aree sacre di pellegrinaggio.
16. Per quanto riguarda l'ipotesi progettuale del PTCP concernente un'aviosuperficie con annesso eliporto da realizzarsi sul territorio dei comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina per l'aviazione generale, il turismo, il soccorso e la protezione civile, si rimanda ai futuri approfondimenti progettuali da parte degli enti territorialmente competenti, che potranno essere recepiti nei futuri API.
17. L'Eliporto, disciplinato secondo il precedente art.30, comma 2 delle presenti NTA, dovrà essere attrezzato con i relativi servizi per l'aviazione generale, il turismo, il soccorso e la protezione civile e dovrà insistere all'interno dell'area PIP, lotti D2, D3, D4, D5, D8, D9, D10, D11, D14, D15 e D16.

Art.47 Direttive per la realizzazione di parcheggi.

1. La dotazione di parcheggi pertinenziali è funzione delle attività a cui sono destinati e deve essere coerente con la normativa di settore.
2. Per quanto concerne le residenze (anche turistiche) debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.
3. Per le attività turistico-alberghiere debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un posto auto ogni due letti.
4. Per i pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.) debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 posto auto ogni 2 posti a sedere, con la riduzione del 50% per i pubblici esercizi facenti parte di strutture turistico-alberghiere.
5. Per quanto riguarda le attività commerciali, ai sensi della L. R. n.1/2000, art. 6, allegato E, considerato che il Comune di Pietrelcina appartiene alla classe demografica n.4, la superficie minima e necessaria destinata a parcheggio per la clientela è pari al prodotto della superficie di vendita per il coefficiente relativo alla tipologia dell'esercizio commerciale: nel caso di M1A/M e M1E = 0,8; nel caso di M2A/M = 1,5; nel caso di attività commerciali extraurbane (PIP) le superfici da destinare a parcheggio sono determinate dal PIP vigente; l'adeguamento ai parametri di parcheggio è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento di sede, per l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale o per la variazione del settore merceologico, allorquando il nuovo settore richieda una maggiore quantità di parcheggio, ai sensi della Legge Regionale Campania n.1/2000, articolo 6, allegato E; l'adeguamento al parametro dello standard di parcheggio non è obbligatorio per: gli esercizi di vicinato; le nuove aperture, i trasferimenti di sede o gli ampliamenti dimensionali, i quali avvengano mediante operazioni di concentrazione o di accorpamento, di cui all'art.15, cco.6 e 7, della L.R. n.1/2000, che non superino le dimensioni massime delle medie strutture inferiori; gli

ampliamenti della superficie di vendita, relativi alle sole medie strutture di vendita, di cui alla L.R. n.1/2000, art.8, co.2, lettera e); la variazione del settore merceologico, allorquando il nuovo settore non richieda una maggiore quantità di parcheggio, ai sensi della L.R. n.1/2000, art.6, allegato E; nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali di attività commerciali, sia qualora esse siano soggette sia qualora esse non siano soggette all'obbligo di adeguamento ai parametri di parcheggio, le aree destinate alla sosta della clientela devono essere comunque realizzate secondo i criteri di seguito specificati: diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti; chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità; separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio; raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da almeno due varchi a senso unico; apertura delle aree destinate a parcheggio per tutta la fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale.

6. Relativamente alle sale di riunione e di spettacolo, chiese, attività sportive debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 posto auto ogni 3 persone.
7. Le aree a parcheggio coperte o scoperte dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - corsie di transito: larghezza = m. 3,00;
 - spazio di sosta auto: larghezza = m 2,50, lunghezza = ml. 5,00;
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 90°= m 6,00
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 45°= m 5,50;
 - larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 30°= m 5,00;
 - corsie di manovra pulman: larghezza = m. 18,00;
 - spazio di sosta pulman: larghezza = m 3,00 (oltre m 1,10 di rispetto per lato) , lunghezza = ml. 12,00.
8. I parcheggi pubblici devono prevedere appositi stalli per gli utenti disabili e con difficoltà motorie, a norma del D.M. 14 giugno 1989, n.236 (inerente alle prescrizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche) e del D.P.R. 16 settembre 1996, n.503.
9. Negli edifici aperti al pubblico deve essere previsto 1 posto auto per disabile ogni 50 o frazione di 50 posti; tale posto auto deve avere

larghezza non inferiore a 3,20 m e deve essere riservato gratuitamente al servizio di persone disabili; il medesimo stallone deve essere opportunamente collegato al marciapiede o al percorso pedonale, che evidentemente a sua volta deve essere conforme alle indicazioni stabilite dalla normativa vigente; per i posti auto riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza dello stallone deve essere tale da consentire il passaggio di un utente su sedia a rotelle tra un veicolo e l'altro; il requisito si intende soddisfatto se il posto auto ha lunghezza almeno pari a 6 m; in tale situazione, il posto auto per disabili può mantenere una larghezza pari a quella dei normali posti auto; in tutti casi, i posti auto per disabili devono essere opportunamente segnalati, ubicati nei pressi del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in breve tempo, raggiungere in emergenza un luogo sicuro statico o una via di esodo accessibile; le rampe carrabili e/o pedonabili devono essere dotate di corrimano; la pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5% (in caso contrario bisogna rispettare ulteriori specifiche prescrizioni secondo la norma vigente); per i parcheggi a raso all'aperto, i posti auto riservati, opportunamente segnalati, devono essere posizionati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o dell'attrezzatura per cui vengono predisposti; la delimitazione e la segnalazione del posto auto devono avvenire mediante strisce gialle e contrassegno sulla pavimentazione (apposito simbolo di utente su carrozzina); è preferibile dotare di copertura i posti riservati per i disabili, così da agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a rotelle in condizioni atmosferiche non favorevoli.

Art.48 Aree riservate in caso di calamità naturali.

1. Le aree riservate in caso di calamità naturale sono quelle indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile vigente.
2. Ai sensi della Circolare del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile (Circolare n.4 del DPC/87 del 19.02.1987) le aree individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile per insediamenti provvisori in caso di calamità naturali vanno mantenute inedificate per

tutto il periodo di validità del presente strumento urbanistico generale.

Art.49 Atti di Programmazione degli interventi e priorità.

1. Gli API determinano univocamente gli interventi pubblici e privati da realizzare nell'arco di tre anni, in funzione delle priorità strategiche e di disponibilità finanziaria, avendo valore ed effetto del programma pluriennale di attuazione.
2. Per gli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Deliberazione di approvazione dell'API costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; negli API sono specificati le destinazioni d'uso, le modalità di intervento, gli indici, le urbanizzazioni da realizzare, oneri a carico di Comune e/o altri enti e/o privati e fonti di finanziamento.
3. Gli API stabiliscono, verificano e aggiornano periodicamente in funzione dei fabbisogni, le priorità d'intervento, le modalità di attuazione e di attribuzione dei diritti edificatori, al fine di rispondere con efficacia alla costante evoluzione del quadro legislativo e normativo, ai mutamenti istanze dei cittadini.
4. Gli API sono parte integrante delle disposizioni programmatiche del PUC, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Attuazione n.5/2011, e possono essere elaborati per porzioni di territorio comunale.
5. Gli API, in generale, sono costituiti da una relazione illustrativa, dalle norme tecniche d'attuazione e da una serie di schede e planimetrie in scala adeguata.
6. Gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) 2016-2018 definiscono gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione, riqualificazione e di nuova edificazione che il Comune di Pietrelcina intende realizzare per il primo triennio in relazione alla programmazione finanziaria e alla verifica dell'operatività degli impegni dei privati; essi sono costituiti da una Relazione e dalle Norme Tecniche d'Attuazione, rinviando agli elaborati del PUC per i riscontri cartografici.
7. Il procedimento di formazione degli API è stabilito dall'art.25 della L.R. n.16/2004.

Art.50 Prescrizioni Genio Civile di Benevento.

1. Vanno rispettate le indicazioni dello studio geologico, le cui risultanze hanno valutato la stabilità dell'area interessata dal progetto, nonché definito la caratterizzazione dei litotipi sia fisico-meccanica che in prospettiva sismica.
2. Precedentemente alla realizzazione di qualsiasi intervento e/o opera edile, sarà necessario osservare le prescrizioni normative di modellazione geologica, considerando quella più conservativa per l'intera area di'intervento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sismica vigente.
3. Vanno rispettate le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche.
4. Resta fermo l'obbligo dell'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei singoli interventi, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83, come modificato dalla L.R. 19/2009.

Art.51 Prescrizioni ASL di Benevento.

1. L'espansione e la riqualificazione insediativa prevista sia contestuale al potenziamento delle corrispondenti reti idrica e fognaria a servizio, attesa la necessità di aumentare la percentuale di popolazione servita da depuratori, ricorrendo a sistemi individuali di trattamento, per norma, solo per insediamenti isolati.
2. Le fasce di rispetto per:
 - a) gli impianti di depurazione non siano inferiori a 100 metri dal perimetro dell'area destinata all'impianto stesso, ai sensi della DMLPP 04.02.1977;
 - b) gli elettrodotti non siano inferiori alle fasce di prima approssimazione determinate ai sensi del DPCM 08.07.2003 secondo il DM 29.05.2008;
 - c) il cimitero siano conformi alle disposizioni della legge 166/2002, art.28.
3. Come stabilito dalle Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica, si deve tener conto della suddivisione

acustica del territorio, avendo cura di evitare l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza dei limiti assoluti di rumore superiori a 5dBA anche con un'azione di coordinamento con comuni limitrofi.

4. Relativamente agli aspetti specialistici dell'acustica e del controllo del rumore sul territorio comunale e lungo i suoi confini territoriali coi comuni limitrofi, si rimanda al Regolamento Acustico allegato alla Zonizzazione Acustica.
5. La fascia di rispetto cimiteriale deve rientrare entro il limite del previgente PRG pari a 100 metri.